



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE , DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "FRANCESCO FERRARA" C. M.: TPIS02600N

Sezioni Associate: I.T.S.E. TPTD02601X – I.P.S.I.A.-I.P.S.S.-IPSEOA TPRI026019 – Via San Pio di Pietrelcina, 6 – 91026 Mazara del Vallo (TP) Telefoni Sede:

Presidenza 0923/931055 Segreteria 0923/941946 – Fax 0923/908510 - IPSIA-I.P.S.S. Tel. 0923 944548 –

Cod .Fisc. 91030840812 – Cod. Fattura : UF3D7Y - Web: www.iisferraramazara.it E-mail: tpis02600n@istruzione.it –

E-mail posta certificata.: tpis02600n@pec.istruzione.it ;

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Revisione n. 1 dell'11 settembre 2025

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Principi Generali

- Art. 1 – Finalità dell'Istituto
- Art. 2 – Diritto all'apprendimento
- Art. 3 – Orientamento
- Art. 4 – Valutazione
- Art. 5 – Riservatezza dati
- Art. 6 – Pubblicità del regolamento

Disposizioni generali

- **Art. 7** – Durata settimanale delle lezioni e ricreazione
 - **Art. 8** – Norme di sicurezza, circolari e comunicazioni
 - **Art. 9** – Sciopero del personale scolastico e assemblee sindacali
 - **Art. 10** – Assenza dei docenti e vigilanza
 - **Art. 10 bis** – Portale Argo e comunicazioni scuola–famiglia
-

Parte Prima – Norme riguardanti gli studenti

Titolo I – Diritti e doveri

Capo I – Diritti

- **Art. 10 ter. -Disposizioni relative agli studenti maggiorenni**
- **Art. 11** – Diritto al rispetto, all'inclusione e alla valorizzazione
- **Art. 12** – Riduzione o esenzione del contributo volontario per merito

Capo II – Doveri

- **Art. 13** – Obbligo di frequenza e dovere di studio
- **Art. 14** – Rispetto verso il personale scolastico e i compagni
- **Art. 15** – Divieto di fumo e sigarette elettroniche
- **Art. 15 bis** – Divieto di uso di cellulari e dispositivi elettronici e procedura di gestione della inosservanza del divieto
- **Art. 16** – Rispetto degli ambienti, arredi e spazi scolastici
- **Art. 17** – Responsabilità per danneggiamenti
- **Art. 18** – Responsabilità per omessa custodia beni personali
- **Art. 19** – Partecipazione alle assemblee studentesche
- **Art. 20** – Affissione di comunicazioni da parte degli studenti
- **Art. 21** – Entrata in classe e gestione dei ritardi
- **Art. 22** – Uscite anticipate e modalità di autorizzazione
- **Art. 22 bis** – Registro delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate
- **Art. 23** – Uscita temporanea dall'aula durante le lezioni
- **Art. 24** – Divieto di spostamenti non autorizzati tra classi
- **Art. 25** – Obbligo di giustificazione delle assenze
- **Art. 26** – Certificazione medica per assenze superiori a 10 giorni
- **Art. 27** – Assenze, ritardi e uscite anticipate ai fini della condotta
- **Art. 28** – Validità dell'anno scolastico e limiti massimi di assenze
- **Art. 29** – Correttezza nei comportamenti e rispetto del regolamento

- **Art. 30** – Corretta utilizzazione delle strutture e responsabilità per danni
- **Art. 31** – Abbigliamento e linguaggio
- **Art. 32** – Regolarità amministrativa
- **Art. 33** – Uscite anticipate

Titolo II – Le sanzioni disciplinari

- **Art. 33 bis** – Mancanze disciplinari
- **Art. 34** – Responsabilità disciplinare
- **Art. 34 bis- Principio di gradualità e proporzionalità della sanzione**
- **Art. 35** – Concorso di alunni nella stessa infrazione
- **Art. 36** – Tipologie di sanzioni
- **Art. 37** – Ammonizione
- **Art. 38** – Allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni
- **Art. 39** - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o sino al termine delle lezioni
- **Art. 40** - Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.
- **Art. 41** – Conversione della sanzione
- **Art. 41 bis** – Sospensione cautelare
- **Art. 41 ter-** Sanzioni accessorie e riabilitazione
- **Art. 42** – Ricorsi
- **Art. 43** – Organo di garanzia
- **Art. 44**– Tabelle infrazioni disciplinari (A-D)
- **Artt. 45-53** – Procedura elettorale, durata, funzionamento e astensione dell'Organo di Garanzia. Ricorsi

Parte II – Norme riguardanti i Docenti

- **Artt. 54-56-** Diritti e Doveri

Parte III – Norme riguardanti il Personale ATA

- **Artt. 57-58-** Diritti e Doveri

Parte IV – Norme riguardanti il Dirigente Scolastico

- **Art. 59-** Diritti e Doveri

Parte V – Norme riguardanti i genitori

- **Artt. 60-61-** Diritti e Doveri

Parte VI – Regolamento delle aule, dei laboratori e degli spazi comuni

- **Artt. 62-75-** Diritti e Doveri

Parte VII – Uscite e viaggi di istruzione

- **Art. 76** – Uscite, viaggi, scambi, stages

Parte VIII – Organi Collegiali

- **Art. 77** – Disposizioni generali
- **Art. 78** – Consigli di classe
- **Art. 79** – Il Collegio dei Docenti
- **Art. 80** – Consiglio d’Istituto e Giunta

Parte IX – Assemblee studentesche

- **Art. 81** – Funzione assemblee
- **Art. 82** – Diritto di assemblea
- **Art. 83** – Regolamenti organismi studenteschi

Titolo I-Assemblea d'Istituto

- **Art. 84** – Partecipazione
- **Art. 85** – Convocazione
- **Art. 86** Svolgimento
- **Art. 87**-Vigilanza

Titolo II- Assemblea di classe

- **Art. 88**- Convocazione e durata
- **Art. 89**-. Procedura di convocazione
- **Art. 90** – Verbale
- **Art. 91**- Vigilanza

Parte X – Disposizioni finali

- **Art. 92** – Modifiche
- **Art. 93** – Numero articoli e copie
- **Art. 94** – Approvazione

PRINCIPI GENERALI

Art. 1- Finalità dell'Istituto

L'Istituto di Istruzione Superiore " Francesco Ferrara ", costituito dalle Sezioni Associate: I.T.S.E. e Professionale, è un organismo scolastico che persegue lo scopo di realizzare la promozione culturale, sociale ed umana degli alunni.

Nella sua azione l'Istituto si richiama esplicitamente agli ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale sanciti dalla Costituzione. In particolare s'impegna a favorire un'effettiva attuazione del diritto allo studio nello spirito dell'art. 34 della Costituzione.

Art. 2- Diritto all'apprendimento

L'Istituto garantisce a ciascuno studente una formazione culturale e professionale di qualità, nel rispetto e nella valorizzazione degli orientamenti personali e delle identità culturali e religiose di ciascuno.

Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati (recupero, approfondimento) tesi a promuoverne il successo formativo.

Art. 3- Orientamento

Sin dall'inizio del ciclo di studio, lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'Istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. Alla fine del ciclo scolastico, lo studente avrà la possibilità di conoscere problematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro; verrà inoltre informato sui percorsi universitari, sulle occasioni di formazione legate al territorio per poter operare scelte consapevoli.

Art. 4 - Valutazione

La valutazione è trasparente e tempestiva. Lo studente conosce i criteri di valutazione e i conseguenti livelli delle prove individuali: orali, scritte e pratiche ed anche dei crediti formativi e scolastici.

Art. 5- Riservatezza dati

Ogni dato sulle condizioni psicofisiche e sulla situazione familiare, riferito allo studente e significativo nell'attività formativa, è rilevato in ambiente scolastico con garanzia di riservatezza ai sensi della L. 196/2003 ex L. 675/96.

Art. 6 - Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento d'Istituto, oltre ad essere pubblicato nelle forme degli atti del Consiglio d'Istituto, è memorizzato in formato digitale nel computer di ciascuna classe e pubblicato nella piattaforma Argot.

La necessità d' idonea informazione alle famiglie e agli alunni viene assolta mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7- Durata settimanale delle lezioni e ricreazione

La durata settimanale delle lezioni di tutte le classi dell'Istituto è di 32 ore settimanali. Le ore di lezioni della durata di 60 minuti ciascuna sono articolate in cinque giorni settimanali dal lunedì al venerdì. Le lezioni iniziano alle ore 8,15 e terminano alle ore 14,15 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e alle ore 15, 15 nei giorni di martedì e giovedì.

Tutti i giorni si effettueranno due ricreazioni. Le ricreazioni hanno la durata di 10 minuti ciascuna e si svolgono dalle 10.10 alle 10.20 e dalle 12.10 alle 12.20.

Art. 8-Norme di sicurezza, circolari e comunicazioni

Il personale Docente e ATA e gli alunni sono tenuti a prendere visione delle norme di sicurezza e di evacuazione dell'Istituto e ad attenersi in caso di emergenze secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

E' vietato l'utilizzo dell'ascensore agli alunni non autorizzati.

In caso di infortunio durante le attività didattiche e negli altre situazioni previste dalla assicurazione, è necessario denunciare immediatamente il fatto al Docente e/o alla segreteria della scuola.

I Docenti e il personale ATA sono tenuti a leggere con regolarità le circolari e i comunicati interni e ad ottemperare a quanto richiesto. Gli studenti sono tenuti a prendere nota delle comunicazioni rivolte a loro e alle famiglie, ottemperando a quanto in esse indicato.

Art. 9- Sciopero del personale scolastico e assemblee sindacali

In caso di sciopero del personale della Scuola o di assemblea sindacale, la Scuola declina ogni responsabilità civile e penale qualora gli studenti vengano licenziati prima del termine delle lezioni per impossibilità di assicurare almeno la vigilanza.

Alle famiglie è dato preavviso dello sciopero con almeno un giorno di anticipo tramite circolare del DS avente valore di comunicazione alle famiglie.

Art. 10- Assenza dei docenti e vigilanza

In caso di assenza dei Docenti, qualora l'Istituto non potesse assicurare regolare supplenza, o almeno la vigilanza, le lezioni potranno avere inizio in ore successive alla prima e/o potranno terminare in anticipo rispetto all'orario previsto. In tale circostanza gli alunni maggiorenni delle classi quinte potranno essere ammessi in classe in ore successive alla prima e/o licenziati anticipatamente senza preavviso alle famiglie .

Art. 10 bis- Portale Argo e comunicazioni scuola-famiglia

L'Istituto, in ottemperanza alle recenti disposizioni normative, al fine di velocizzare , semplificare e dematerializzare la comunicazione con le famiglie, ha attivato il portale Argo, che permette ai genitori di consultare on line, da casa o da qualsiasi postazione internet, una serie di informazioni rese disponibili dagli archivi anagrafici e didattici della scuola riguardanti l'attività scolastica dei propri figli e di interagire direttamente con Docenti e con il Dirigente, anche con l'invio o la ricezione di posta elettronica.

L'accesso alle Aree riservate avverrà mediante chiavi individuali (identificativo utente e password) che saranno comunicate agli interessati con modalità che garantiscono la necessaria privacy.

Tutti gli avvisi e le comunicazioni che la scuola invierà ai genitori agli indirizzi email da essi comunicati e tutte le informazioni rese disponibili nell'area riservata del portale Argo si intendono notificati alle famiglie dalla data di invio o dalla data di pubblicazione, successivamente a tali date, non si ammetterà ignoranza sul contenuto degli stessi.

PARTE PRIMA NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

TITOLO I

Diritti e Doveri

Art. 10 ter. -Disposizioni relative agli studenti maggiorenni

1. **Regola Generale del Silenzio-Assenso (Default):** In considerazione del persistere dell'interesse legittimo dei genitori e dei loro obblighi di mantenimento, educazione e istruzione verso i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti, la Scuola continuerà a coinvolgere i genitori nella vita scolastica del figlio (inviando comunicazioni su andamento didattico-disciplinare, richiedendo autorizzazioni per gite, richiedendo giustificazioni per assenze, ritardi, uscite anticipate, notificando sanzioni disciplinari e atti relativi ai procedimenti disciplinari ecc.) **salvo esplicita e formale richiesta di esclusione** da parte dello studente maggiorenne.
2. **Procedura per l'Esclusione Espressa:** Lo studente maggiorenne che intende **escludere** i genitori dalla vita scolastica (comunicazioni, autorizzazioni, giustificazioni, ecc.) deve produrre in Segreteria una **dichiarazione scritta e sottoscritta**, secondo il modello predisposto dalla Scuola, con cui rinuncia espressamente al coinvolgimento genitoriale e assume in prima persona ogni relativa responsabilità.
3. **Obbligo di Comunicazione dell'Esclusione:** Nel momento in cui riceve la dichiarazione di esclusione di cui al comma 2, la Scuola si impegna a **comunicare tempestivamente** ai genitori, l'avvenuta richiesta di esclusione da parte del figlio maggiorenne, informandoli che, da quel momento, non potrà più fornire loro alcuna informazione né richiedere loro autorizzazioni, fatta salva l'ipotesi di cui al comma 5.
4. **Effetti dell'Esclusione:** A decorrere dalla ricezione della dichiarazione di esclusione:
 - La Scuola non potrà più richiedere o accettare giustificazioni o autorizzazioni firmate dai genitori.
 - Tutte le giustificazioni di assenze, ritardi e uscite anticipate ecc. devono essere autografate e presentate esclusivamente dallo studente.
 - Tutte le autorizzazioni (per gite, uscite didattiche, trattamenti dati, etc.) devono essere rilasciate direttamente e sottoscritte dallo studente.
 - La Scuola è tenuta a non divulgare alcuna informazione sull'andamento didattico-disciplinare ai genitori.
5. **Eccezioni per Casi di Necessità:** Il regime di esclusione di cui ai commi precedenti non si applica in presenza di situazioni di **notevole gravità** che possano configurare un pericolo concreto e immediato per l'incolumità dello studente o per la sicurezza altrui, ovvero in caso di specifici obblighi di legge o di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. In tali ipotesi, il Dirigente Scolastico, valutata la situazione nel suo complesso, potrà discrezionalmente e motivatamente informare i genitori e coinvolgerli, nel superiore interesse dello studente e della comunità scolastica.

6. **Revoca dell'Esclusione:** Lo studente maggiorenne ha il diritto di revocare in qualsiasi momento la dichiarazione di esclusione, ripristinando il regime di default di cui al comma 1, presentando una dichiarazione scritta in Segreteria.
7. **Onere e Responsabilità dello Studente:** La Scuola declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti dalla scelta di esclusione. Sarà onere esclusivo dello studente maggiorenne mantenere un rapporto di informazione con la propria famiglia e fornire tutte le autorizzazioni e giustificazioni richieste in modo tempestivo.

CAPO I

I diritti

Art.11- Diritto al rispetto, all'inclusione e alla valorizzazione

La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell'accoglienza cercando di rimuovere le condizioni che ostacolano l'interazione e la valorizzazione di ogni alunno.

Ogni alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo.

Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) devono poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto dai Docenti della scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità individuali sotto i profili cognitivi, relazionali e socio-affettivo.

In particolare gli alunni hanno:

- Diritto a una formazione culturale qualificata.
- Diritto all'informazione sulle norme che regolano la vita della scuola.
- Diritto a una valutazione a scopo formativo e quindi tempestiva e trasparente.
- Diritto a interventi di recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, e di prevenzione del disagio.
- Diritto al rispetto paritario, e quindi all'assoluta tutela della dignità personale, anche e soprattutto quando si trovino in grave difficoltà d'apprendimento o in una condizione di disagio relazionale.
- Diritto all'ascolto da parte di tutti gli operatori scolastici.
- Diritto alla sicurezza e alla funzionalità di ambienti ed attrezzature.

- Diritto a disporre di un'adeguata strumentazione tecnologica.
- Diritto a servizio di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art. 12 - Riduzione o esenzione del contributo volontario per merito

La riduzione del 50% del contributo volontario integrativo alla tassa di iscrizione è concessa agli alunni che, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, abbiano conseguito, negli scrutini finali delle classi III e IV, una votazione in ogni disciplina non inferiore agli 8/10.

Il voto di condotta non deve essere inferiore a 8/10.

Sono esentati dal contributo volontario integrativo alla tassa di iscrizione, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, gli alunni con disabilità

CAPO II

I doveri

Art. 13- Obbligo di frequenza e dovere di studio

La frequenza regolare delle lezioni e delle esercitazioni è obbligatoria. E' preciso dovere di ciascun alunno studiare con costanza e impegno le discipline del proprio corso.

Art. 14- Rispetto verso il personale scolastico e i compagni

Gli Studenti sono tenuti al rispetto del Capo d'Istituto, dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, e di tutti coloro che svolgano attività all'interno dell'Istituto.

La disciplina è affidata all'osservanza del presente regolamento e all'azione di vigilanza del personale Docente e non Docente, ciascuno per la parte di competenza.

Art. 15- Divieto di fumo e sigarette elettroniche

Non è consentito fumare all'interno dell'Istituto e delle sue pertinenze, pertanto ai trasgressori saranno applicate le sanzioni di legge e del presente regolamento. Il divieto, ai fini disciplinari, si estende anche alle "sigarette elettroniche".

Art. 15 bis- Divieto di uso di cellulari e dispositivi elettronici e procedura di gestione della inosservanza del divieto

I telefoni cellulari, auricolari e cuffie, videofonini, apparecchi audio, I-Pod, macchine fotografiche, smartwatch o videocamere vanno mantenuti spenti durante lo svolgimento delle attività didattiche in tutto l'Istituto. Tale prescrizione si estende a tutto il tempo scuola, ivi compresa la ricreazione, le uscite didattiche, i transiti ad altre aule o alla palestra, fatta salva la preventiva autorizzazione del personale docente o del dirigente, che verrà annotata nel registro di classe.

Il divieto, in particolare, è così regolamentato:

1. I predetti dispositivi devono essere tenuti spenti e riposti nei borsoni, zaini, giacconi, giammai tenuti, anche spenti, sul banco, o tra le mani o in posti visibili e/o immediatamente accessibili.
2. Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli apparecchi telefonici presenti nella scuola;
3. Nel caso in cui lo studente sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo durante una verifica scritta (compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc...), la stessa sarà "ritirata" e non dovranno essere previste prove di recupero.
4. Il Docente che rileva l'infrazione deve seguire la seguente procedura.

A. Procedura Standard di Ritiro

- Il Docente che rileva l'infrazione chiede allo studente di consegnare spontaneamente il dispositivo e avvia la procedura per l'irrogazione della sanzione dell'ammonizione.
- Ricevuto il dispositivo, il Docente lo consegna al Dirigente Scolastico (o a un suo delegato).

B. Restituzione del Dispositivo

La restituzione del dispositivo avviene **esclusivamente** a seguito della presentazione a scuola di **almeno uno dei genitori** (o di chi ne fa le veci) dello studente.

C. Procedura in Caso di Rifiuto

Se l'alunno si rifiuta di consegnare il dispositivo, il Docente non procede materialmente al ritiro forzato.

Il rifiuto costituisce di per sé una violazione disciplinare grave e comporta l'applicazione automatica delle sanzioni previste nella Tabella B del regolamento di disciplina.

Art. 16- Rispetto degli ambienti, arredi e spazi scolastici

E' dovere rispettare gli ambienti, gli arredi, il materiale didattico e bibliografico e gli spazi verdi esterni, che sono beni dell'intera Comunità Scolastica.

I danni arrecati al patrimonio della scuola sono trattati come danni erariali perseguibili come indicato nell'art. 30 del presente Regolamento. Vengono nello stesso modo perseguiti danni provocati in ambienti esterni alla Scuola, ove si svolgessero attività didattiche, organizzate dall'Istituto integrative e/o aggiuntive.

Art. 17- Responsabilità per danneggiamenti

Di eventuali perdite o danneggiamenti sono chiamati a rispondere, salvo maggiori sanzioni penali, coloro che li hanno provocati.

Art. 18 – Responsabilità per omessa custodia beni personali

Gli allievi non devono lasciare incustoditi beni, preziosi, oggetti personali . L'Istituto non risponde di eventuali furti o danneggiamenti.

Art. 19- Partecipazione alle assemblee studentesche

Gli studenti che non intendono presenziare all'assemblea studentesca d'Istituto, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula per effettuare con i Docenti in servizio, attività di recupero e/o approfondimento. Gli studenti, che partecipano all'assemblea, vi rimangono fino al termine dei lavori.

Art. 20 - Affissione di comunicazioni da parte degli studenti

Gli studenti possono affiggere comunicazioni negli spazi loro assegnati e ne sono responsabili. Non sono pubblicabili le comunicazioni anonime.

Art. 21- Entrata in classe e gestione dei ritardi

Ogni studente deve trovarsi in aula alla prima ora alle ore 8.10, dove è atteso dal Docente in servizio, in modo che le lezioni abbiano inizio regolare ed ordinato alle ore 8.15; eccezionalmente, dietro autorizzazione del Docente incaricato del rilascio di permessi di entrata, può accedervi entro le ore 8.30 previa registrazione obbligatoria del ritardo sul registro di classe elettronico. Oltre le ore 8.30 gli alunni ritardatari possono essere riammessi in classe alla seconda ora, e precisamente alle ore 9.15, sempre su autorizzazione del Docente incaricato del rilascio di permessi di entrata previa registrazione obbligatoria del ritardo sul registro di classe elettronico.

In casi eccezionali gli studenti in ritardo oltre le ore 09.15, sempre su autorizzazione del Docente incaricato del rilascio dei permessi di entrata e previa registrazione obbligatoria del ritardo sul registro di classe elettronico, possono essere riammessi in classe alla terza ora, e precisamente alle ore 10.15.

Il Docente non ha facoltà di giustificare ritardi o entrate in ore successive alla prima ora di lezione; ammetterà in classe solo gli studenti muniti di autorizzazione rilasciata con le modalità di cui al comma precedente; per nessun motivo dovrà ammettere alunni privi di giustificazione che dovranno essere accompagnati dai Docenti Collaboratori.

In particolare l'insegnante in servizio alla 1^a ora di lezione avrà cura di fare l'appello immediatamente dopo il suono della campanella, segnalando sul registro di classe elettronico, gli studenti assenti e i nominativi degli studenti muniti di autorizzazione che entrano fuori orario, specificando in tal caso l'ora di entrata in ritardo. Ciascun Docente ripeterà l'operazione all'inizio della propria ora di lezione.

Le entrate in ritardo o in ore successive alla prima si sommano al fine del raggiungimento della soglia bimestrale di due superata la quale l'alunno viene ammesso in classe solo se accompagnato dal genitore. Gli alunni non ammessi in classe non possono lasciare la Scuola.

Gli alunni che arrivino in ritardo per causa di forza maggiore (es. ritardo dei mezzi pubblici, nubifragi, etc.) saranno, comunque, ammessi alle lezioni, sempre dietro autorizzazione del Docente incaricato del rilascio di permessi di entrata. In caso di ritardo dei mezzi pubblici l'ammissione è subordinata alla presentazione del biglietto di viaggio. I ritardi per causa di forza maggiore non ricadono nella disciplina di cui ai commi precedenti e successivi del presente articolo e non concorrono a determinare il numero di assenze massimo annue ai fini della validità dell'anno scolastico.

Gli alunni in ritardo o non ammessi in classe devono fruire dello spazio loro adibito a studio.

Un numero di ritardi e/o entrate in ore successive alla prima ora superiori a 4 a bimestre costituisce comportamento sanzionato ai sensi del presente regolamento. Più precisamente, nel corso dell'anno scolastico, ai soli fini del conteggio dei ritardi e delle entrate in ore successive alla prima ora, l'anno viene suddiviso nei seguenti bimestri: **ottobre-novembre, dicembre-gennaio, febbraio-marzo, aprile-maggio**.

All'interno di ciascun bimestre:

- fino a **4 ritardi/entrate** in ore successive alla prima ora non si applica alcuna sanzione, ma tutti ritardi / **entrate** in ore successive alla prima ora successivi al secondo devono essere giustificati personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci;
- al **5° ritardo/entrata** in ore successive alla prima ora viene comminata la **prima sanzione**;
- per ogni ulteriore gruppo di **4 ritardi/entrate aggiuntivi** in ore successive alla prima ora, si applica una **nuova sanzione**.

Esempio esplicativo:

- dal **3 ritardi/entrate** in ore successive alla prima ora in un bimestre → ammissione previa giustificazione resa personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci;

- con **5 ritardi/ entrate** in ore successive alla prima ora in un bimestre → 1^a sanzione;
- con **9 ritardi/ entrate** in ore successive alla prima ora in un bimestre → 2^a sanzione;
- con **13 ritardi/ entrate** in ore successive alla prima ora in un bimestre → 3^a sanzione, e così via.

I ritardi e/o le entrate oltre la prima ora vengono conteggiati **solo nel bimestre in cui si verificano** e **non si sommano** a quelli del bimestre successivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Esempio esplicativo:

- Se nel bimestre **ottobre-novembre** un alunno totalizza **7 ritardi**, le eventuali sanzioni vengono applicate in base alle regole di cui sopra.
- Con l'inizio del bimestre **dicembre-gennaio**, il conteggio riparte da **zero**: i 7 ritardi di ottobre-novembre **non si trasferiscono** al bimestre successivo.

Art. 22 - Uscite anticipate e modalità di autorizzazione

E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata, di norma, non prima dell'inizio della quarta ora di lezione e **non oltre le ore 13.10** solo in presenza di documentati motivi di salute o di documentati gravi motivi familiari.

In tali circostanze gli alunni minorenni e maggiorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da un soggetto munito di delega scritta sottoscritta da uno dei genitori.. L'alunno/a potrà produrre eventuale documentazione giustificativa dei motivi addotti a giustificazione del permesso entro due giorni dal rientro a Scuola.

Il Dirigente Scolastico o un suo Collaboratore, in casi eccezionali e per comprovati motivi di salute o gravi motivi familiari , previo consenso di un genitore o soggetto delegato prestato via email o anche telefonicamente, può autorizzare gli studenti, maggiorenni e minorenni, ad uscire dalla Scuola anticipatamente prelevati da un maggiorenne non munito di delega scritta o, anche, autonomamente .Tale eccezione alla regola che le uscite anticipate possono essere autorizzate solo nei confronti degli alunni minorenni e maggiorenni prelevati da un genitore o da un soggetto munito di delega scritta sottoscritta da uno dei genitori, si riferisce esclusivamente a comprovati casi in cui l'uscita anticipata trae giustificazione dal verificarsi di accadimenti imprevisti e imprevedibili e che si verificano nel corso delle ore di lezioni, che riguardano motivi di salute o gravi motivi familiari dell'alunno/a che determinano la necessità impellente dell'alunno/a stesso di uscire anticipatamente. L'alunno/a potrà produrre documentazione giustificativa dei motivi addotti a giustificazione del permesso entro due giorni dal rientro a Scuola.

Se l'uscita anticipata è dovuta a un malore, lo studente è tenuto a dare avviso della situazione al Docente in servizio a cui compete chiedere l'intervento degli addetti al primo soccorso per gli atti di propria competenza.

Un numero di uscite anticipate superiori a 4 a bimestre costituisce comportamento sanzionato ai sensi del presente regolamento. Più precisamente, nel corso dell'anno scolastico, ai soli fini del conteggio delle uscite anticipate, l'anno viene suddiviso nei seguenti bimestri: **ottobre-novembre, dicembre-gennaio, febbraio-marzo, aprile-maggio**.

All'interno di ciascun bimestre:

- fino a **4** uscite anticipate in ore successive alla prima ora non si applica alcuna sanzione,;
- alla **5** uscita anticipata viene comminata la **prima sanzione**;
- per ogni ulteriore gruppo di **4** uscite anticipate, si applica una **nuova sanzione**.

Esempio esplicativo:

- con **5** uscite anticipate in un bimestre → 1^a sanzione;
- con **9** uscite anticipate in un bimestre → 2^a sanzione;
- con **13** uscite anticipate in un bimestre → 3^a sanzione, e così via.

Le uscite anticipate vengono conteggiate **solo nel bimestre in cui si verificano e non si sommano** a quelli del bimestre successivo ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Esempio esplicativo:

- Se nel bimestre **ottobre-novembre** un alunno totalizza **7** uscite anticipate, le eventuali sanzioni vengono applicate in base alle regole di cui sopra.
- Con l'inizio del bimestre **dicembre-gennaio**, il conteggio riparte da **zero**: le 7 uscite anticipate di ottobre-novembre **non si trasferiscono** al bimestre successivo.

Art. 22- bis - Registro delle entrate in ritardo e delle uscite anticipate

Viene istituito un registro delle entrate in ritardo e un registro delle uscite anticipate.

Il registro delle entrate in ritardo viene custodito e aggiornato dai Docenti incaricati al rilascio dei permessi di entrata. Il registro delle uscite anticipate viene custodito e aggiornato dai Docenti collaboratori del Dirigente Scolastico. Tali registri sono giornalmente aggiornati e permettono il controllo del numero totale delle richieste di ogni alunno e di ogni classe.

Art. 23- Uscita temporanea dall'aula durante le lezioni

Nel corso della lezione gli studenti, sempre uno per volta, possono lasciare l'aula solo per recarsi in bagno, previo permesso dell'insegnante in servizio. Lo studente non sosta nei bagni, nei corridoi e negli altri spazi dell'Istituto durante le lezioni.

Art. 24- Divieto di spostamenti non autorizzati tra classi

E' vietato agli alunni, singolarmente o in gruppi, girare per le varie classi dell'Istituto per qualsiasi comunicazione e a qualsiasi titolo, salvo che non siano stati preventivamente autorizzati per iscritto dal Dirigente Scolastico o verbalmente dal Docente di classe per le comunicazioni estemporanee.

Art. 25- Obbligo di giustificazione delle assenze

Lo studente, assente dalle lezioni per qualsiasi motivo, ha l'obbligo di giustificare, dichiarando il motivo prima di essere riammesso in classe. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale avente validità annuale. La giustificazione è firmata da un genitore, se lo studente è minorenne, o dall'alunno stesso, se maggiorenne, ed è presentata il giorno dopo l'assenza all'insegnante della prima ora di lezione; lo studente, solo per motivi eccezionali ed evidenti, può giustificare due giorni dopo. Superato tale limite, il Docente che per primo rileva l'infrazione informa la famiglia per il tramite *dei Docenti Collaboratori*.

Reiterate assenze non giustificate integrano la fattispecie prevista e punita ai sensi della tabella A del presente Regolamento (Assenze ingiustificate).

Art. 26- Certificazione medica per assenze superiori a 10 giorni

Le giustificazioni di assenze protratte per più di 10 giorni consecutivi, fatta eccezione per le ipotesi in cui i certificati medesimi siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica, devono essere accompagnate da regolare certificato medico che attesti la non presenza di malattie infettive. Sono ritenuti giorni di assenza per malattia anche i giorni festivi o di sospensione dell'attività didattica intercorrenti tra due periodi di assenza. (Esemplificando: Non deve produrre alcun certificato medico l'alunno che si assenta l'ultimo giorno di attività didattica prima delle vacanze natalizie e risulta presente il primo giorno di ripresa delle lezioni. Per converso deve produrre certificato medico l'alunno che si assenta l'ultimo

giorno di attività didattica prima delle vacanze natalizie e risulta assente anche il primo giorno di ripresa delle lezioni, atteso che il periodo di vacanze natalizie intercorre tra due periodi di assenza).

Nel caso di assenze superiori ai 10 giorni non sono consentite riammissioni provvisorie senza certificazione medica.

Per le assenze superiori a 10 giorni non dovute a malattia non è richiesto il certificato medico, ma è necessario che i genitori preavisino il Coordinatore circa la durata dell'assenza (es: viaggi, gite, motivi familiari). In mancanza di tale preavviso tutte le assenze di più di 10 giorni consecutivi sono trattate come assenze per malattia.

Art. 27- Assenze, ritardi e uscite anticipate ai fini della condotta

Tutte le assenze, ad eccezione di quelle realizzate nel mese di giugno, i ritardi e le uscite anticipate numerose e/o metodiche costituiscono scadimento dell'impegno di cui il Consiglio di classe tiene conto nell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico nell'ambito della banda di oscillazione. Il Dirigente Scolastico, su richiesta del Coordinatore del Consiglio di classe, segnala alle famiglie periodicamente i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione. I Docenti notificano al Dirigente Scolastico i casi d'irregolare frequenza delle lezioni.

Art. 28- Validità dell'anno scolastico e limiti massimi di assenze

Ai sensi del DPR 22 giugno 2009, n. 122 e della circolare MIUR n.20 del 4 marzo 2011 Prot. 1483, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

Il Collegio Docenti, preso atto di quanto prescritto dal comma 7 dell'art.122 del citato DPR 122/09, in applicazione del comma 2 dell'art.13 del Dlgs 226/05, delibera che i Consigli di Classe, possono derogare dal limite posto al numero massimo di assenze solo per:

- per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentate con certificato di ricovero o di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all'atto della dimissione e convalidato da un medico del SSN;
- per ogni malattia continuativa di durata superiore a 10 giorni, certificata da un medico attestante l'inizio e la durata della malattia;
- per malattie croniche precedentemente certificate da un medico (anche riferite ad un giorno);
- per Terapie mediche (ad esempio, cicli di fisioterapia) che devono essere svolte in orario scolastico (anche riferite ad un giorno);
- **per Disturbi psicologici e neuropsichiatrici**, come ansia, depressione o attacchi di panico, ecc., che rendono temporaneamente impossibile la frequenza scolastica, certificate da un medico o **da parte di psicologi o psicoterapeuti** che seguono lo studente, purché tali certificati attestino la condizione di difficoltà e il periodo di riferimento del trattamento;

- **per Grave malattia del genitore e/o del fratello/sorella** che richiede **assistenza continuativa**, documentabile da parte dello studente;
- **per Situazioni di disagio familiare** complesse, certificate dai **Servizi Sociali** (ad esempio, conflitti familiari gravi, allontanamento dalla famiglia d'origine, separazioni conflittuali, difficoltà economiche o abitative);
- per lutto fino ad un massimo di 5 giorni per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica e di affini di primo grado;
- Per gravi motivi familiari non ricompresi nei commi precedenti debitamente documentati (certificati medici, attestazioni ufficiali, dichiarazioni dei servizi sociali, ecc.), **valutati dal Consiglio di classe**, per garantirne la legittimità;
- Assenze per adempiere obblighi di legge;
- Donazioni di sangue;
- Tempo di percorrenza per raggiungere la sede di frequenza di Istituti Statali di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM): Accademie di Belle arti, Conservatori di musica, Accademie nazionali (come quella di danza e arte drammatica), ISIA(Istituti Superiori per le Industrie Artistiche) e Istituti superiori di studi musicali;
- Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (compresi i giorni di trasferimento per raggiungere la sede, esclusi gli allenamenti);
- Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
- Visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio, day hospital, debitamente documentate; (anche riferite ad un giorno)
- Assenze in seguito alla sanzione disciplinare dell' allontanamento dalla comunità scolastica nel solo caso in cui l'Organo che ha comminato la sanzione ha escluso la conversione della sospensione stessa in attività a favore della comunità scolastica (Vedasi infra art. 41 ultimo comma);
- Partecipazione degli eletti alla Consulta Provinciale degli studenti e, comunque, ad organi studenteschi ufficiali;
- Partecipazione ad esami, concorsi , colloqui, prove per l'accesso all'Università o al modo del lavoro(compresi i giorni di trasferimento per raggiungere la sede);
- Per gli alunni diversamente abili: mancata frequenza dovuta all'Handicap ;
- Per gli alunni stranieri neo arrivati in Italia: assenze precedenti la data di iscrizione
- Per studentesse, con certificazione medica:

Gravidanza e Puerperio

- 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo il parto con la possibilità di distribuirli diversamente (es. 1 mese prima e 4 dopo)
 - oppure 1 mese prima della data presunta del parto e 4 mesi dopo il parto
- Allattamento(Solo fino al compimento del 1° anno di età del figlio (compreso il giorno del 1° compleanno)
- Se l'orario delle lezioni è pari o superiore a 6 ore: 2 ore giornaliere (anche cumulabili);
 - Se l'orario delle lezioni è inferiore a 6 ore: 1 ora giornaliera.
- Malattia del figlio
- per malattie del figlio , certificate da un medico del SSN attestante l'inizio e la durata della malattia(anche riferite ad un giorno);

È compito del Consiglio di Classe verificare se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal Collegio dei Docenti, impediscano di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo

Al di fuori delle suddette deroghe qualsiasi assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) verrà conteggiata .

Nel calcolo delle assenze sono conteggiate quelle ore in cui lo studente non frequenta le lezioni per volontario ingresso posticipato e/o per altrettanto volontaria uscita anticipata.

Le ore d' ingresso posticipato e/o uscita anticipata disposte dalla Scuola per motivi di necessità /o forza maggiore che determinano momentanee variazioni dell'orario non comportano la corrispondente riduzione del monte ore personalizzato ai soli fini del calcolo delle ore massime di assenza consentite per la validità dell'anno scolastico.

La documentazione giustificativa relativa alle suddette assenze ricadenti nelle casistiche ammissibili a deroga deve essere prodotta utilizzando apposito modello, al Dirigente scolastico e per conoscenza al Coordinatore della classe, entro e non oltre il quinto giorno dal rientro a Scuola dell'allievo. Tale documentazione deve essere, a cura della segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente. Non possono essere considerate, ai fini della deroga al numero massimo di assenze, le documentazioni giustificative presentate oltre il predetto termine o non ricadenti nella casistica ammissibile.

Per quanto concerne il numero massimo di ore di assenza raggiungibile - fatte salve le eccezioni legate alle eventuali deroghe di cui sopra è così determinato:

Sezione Associata	Classi	Orario settimanale	Giorni di lezioni	Totale ore lezioni (Arrotondate per eccesso)	Massimo ore di assenza annua (Arrotondate per eccesso)	Massime ore di assenza Non avvalentesi IRC/att. Alternativa (Arrotondate per eccesso)
I.T.S.E.	Tutte	32	206	1.099	275	267
PROFESSIONALE	Tutte	32	206	1.099	275	267

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal Consiglio di Classe, attività di orientamento, “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” (PCTO) ecc.)
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali, ecc.).
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna linguistica e ECDL o altro se approvati dalla scuola.

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del Docente sarà annotata la motivazione della mancata presenza in aula.

Tali assenze vanno annotate nel registro elettronico come “Fuori classe”

Art. 29- Correttezza nei comportamenti e rispetto del regolamento

Gli studenti sono tenuti alla correttezza del comportamento verso tutte le persone che operano nella scuola. Gli alunni conoscono e osservano il regolamento dell'Istituto, la cui violazione è sanzionata secondo le norme in esso contenute.

Art. 30- Corretta utilizzazione delle strutture e responsabilità per danni

Gli studenti sono tenuti al corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici, a cui non arrecano danni. E' loro dovere osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza in vigore nell'Istituto.

I danni arrecati al patrimonio della scuola sono trattati come danni erariali perseguibili come segue: i danni sono addebitati ai responsabili e in caso di mancata identificazione rispondono in solido la classe o le classi coinvolte. Qualora non fosse possibile identificare le classi responsabili rispondono in solido tutti gli alunni dell'Istituto

Art. 31- Abbigliamento e linguaggio

Gli studenti sono tenuti a un abbigliamento e ad un linguaggio garbati e composti.

Art. 32- Regolarità amministrativa

In caso di mancato pagamento entro i termini di legge della tassa di iscrizione e/o di frequenza, la regolarità amministrativa viene meno a partire dal giorno successivo della scadenza e viene ripristinata solo dopo l'avvenuto pagamento dell'importo dovuto. Il periodo di sospensione della regolarità amministrativa dello studente comporta per lo stesso l'impossibilità di ottenere certificati, presentare richiesta di comodato gratuito libri di testo, presentare domanda di nulla osta per trasferimento ad altro Istituto, presentare domande per contributi od altre agevolazioni previsti dalla normativa vigente, presentare domanda di ammissione agli esami di stato, ecc. L'Istituto Scolastico si riserva, inoltre, la facoltà di accogliere o no le domande di iscrizione alle classi successive nel caso in cui non sia stato integralmente e tempestivamente corrisposto quanto dovuto.

Art. 33- Uscite anticipate

Nessuno studente è autorizzato a lasciare l'Istituto anticipatamente senza un regolare permesso.

TITOLO II***Le sanzioni disciplinari*****Art. 33 bis- Mancanze disciplinari**

Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i comportamenti, che violano i doveri riportati nel presente Regolamento disciplinare, nel Regolamento Didattica Digitale Integrata, nonché nel Patto Educativo di Corresponsabilità (art.3 D.P.R 21/11/2007 n° 235).

Art. 34 - Responsabilità disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale: le sanzioni disciplinari influiscono sul voto di condotta, non già su quello di profitto.

Art. 34 bis- Principio di gradualità e proporzionalità della sanzione

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri generali:

- a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
- b) rilevanza degli obblighi violati;
- c) grado di danno o di pericolo causato all'Istituto, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
- d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento dell'alunno, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio precedente
- f) al concorso nella mancanza di più studenti in accordo tra di loro.

Ogni studente può essere richiamato verbalmente ai doveri di correttezza e rispetto da parte di un adulto, non necessariamente Docente, in attività di servizio presso l'Istituto.

La segnalazione di comportamenti contrari al regolamento d'Istituto può provenire da tutte le componenti la Comunità Scolastica e dagli adulti che svolgano attività a qualsiasi titolo all'interno dell'Istituto. La mancata segnalazione si addebita all'adulto (Docente, Personale ATA) che ne risponde personalmente.

Art. 35 - Concorso di alunni nella stessa infrazione

Quando più alunni concorrono nella medesima infrazione, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa stabilita.

Art. 36 - Tipologie di sanzioni

Costituiscono sanzione disciplinare:

- a) Ammonizione scritta;
- b) Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni;
- c) Allontanamento dalla comunità per un periodo superiore a 15 giorni o sino al termine delle lezioni;
- d) Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto e, adeguatamente motivate, vengono notificate allo studente interessato e alla famiglia.

Le sanzioni principali e quelle accessorie sono immediatamente esecutive.

L'organo che commina la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica computa il periodo di allontanamento considerando gli eventuali giorni di sospensione cautelare disposti ai sensi dell'art. 41 bis.

A titolo esemplificativo si allegano come parte integrante al presente regolamento le tabelle **A , B, C e D** che si riferiscono a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari.

Art. 37 - Ammonizione

L'ammonizione scritta sul giornale di classe e successivamente notificata alle famiglie, è irrogata, per i fatti previsti a titolo esemplificativo nella tabella A del presente Regolamento, dal Docente o dal Dirigente Scolastico che ha rilevato l'infrazione .

Il Docente stesso, dopo aver sentito per le vie brevi l'alunno, nel caso in cui l'infrazione rientri tra quelle punite con la sanzione dell'ammonizione , provvede, ad ammonirlo formalmente annotando il provvedimento disciplinare sul registro elettronico di classe nella sezione" Note ". Se a suo avviso ricorrono le condizioni di gravità dell'infrazione che impongono la convocazione dell'organo collegiale (Consiglio di classe o di Istituto), dopo aver annotato sul registro elettronico di classe nella sezione" Note " il comportamento sanzionabile riferisce al Dirigente il quale convoca il Consiglio di classe, se questo è l'organismo competente o invita il Presidente del Consiglio d'Istituto a convocare tale organo .

L'ammonizione irrogata per iscritto è notificata alla famiglia e può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui ai successivi artt. 52 e ss.

Art. 38 - Allontanamento dalla comunità scolastica non superiore a 15 giorni

La sospensione si applica in caso di gravi o reiterate mancanze disciplinari già punite ai sensi del precedente articolo, per un periodo non superiore a quindici giorni, ed è irrogata, per i fatti previsti a titolo esemplificativo nella tabella B del presente Regolamento; l'irrogazione della sospensione è di competenza del Consiglio di classe nella composizione allargata a tutte le sue componenti.

Lo studente componente del C.d.C. ha l'obbligo di astenersi se egli stesso è coinvolto direttamente nel procedimento disciplinare, anche nella qualità di teste.

Il genitore componente del C.d.C. ha l'obbligo di astenersi se il proprio figlio/a è coinvolto/a direttamente nel procedimento disciplinare, anche nella qualità di teste.

Il procedimento di sospensione ha inizio con l'annotazione sul registro elettronico di classe nella sezione" Note " da parte del Docente o del Dirigente che ha rilevato l'infrazione del comportamento sanzionabile, indi prosegue con la convocazione, da parte del Dirigente Scolastico, del Consiglio di classe: tale convocazione va notificata allo studente interessato e alla famiglia.

Lo studente può farsi assistere da uno o entrambi i genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni e addurre qualunque elemento che ritiene utile alla sua difesa, compresa la citazione di testimoni . L'alunno e i genitori non assistono alla discussione e alla deliberazione finale.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale è riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di classe, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire un'ammonizione qualora i comportamenti da sanzionare risultassero, alla luce della disamina, lievi e non compatibili con una sospensione.

Le decisioni del Consiglio di classe sono adottate con provvedimento motivato, formalmente verbalizzato e notificato dal Dirigente scolastico all'alunno e alla sua famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il provvedimento può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui ai successivi artt. 52 e ss.

Art. 39 - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o sino al termine delle lezioni.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono irrogati dal Consiglio di Istituto per reiterate infrazioni disciplinari già punite ai sensi del precedente articolo 38 o quando siano stati commessi reati, quali quelli previsti a titolo esemplificativo nella tabella C del presente Regolamento o posti in essere comportamenti che violano la dignità o il rispetto della persona umana o atti che pongono in pericolo l'incolumità delle persone.

Lo studente componente del C.d.I. ha l'obbligo di astenersi:

1. Se egli stesso è coinvolto direttamente o nella qualità di teste;
2. Se sono coinvolti studenti appartenenti alla sua stessa classe;

Il genitore componente del C.d.I. ha l'obbligo di astenersi:

1. Se il proprio figlio è coinvolto direttamente o in qualità di teste;
2. Se sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del figlio;

Il procedimento di sospensione ha inizio con l'annotazione sul registro elettronico di classe nella sezione "Note" da parte del Docente o del Dirigente che ha rilevato l'infrazione del comportamento sanzionabile, indi prosegue con la convocazione del Consiglio di Istituto: tale convocazione va notificata alla famiglia e allo studente interessato.

Lo studente può farsi assistere da uno o entrambi i genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni e addurre qualunque elemento che ritiene utile alla sua difesa, compresa la citazione di testimoni. L'alunno e i genitori non assistono alla discussione e alla deliberazione finale.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale è riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Istituto, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione di una sospensione, può attribuire una sanzione di entità inferiore qualora i comportamenti da sanzionare risultassero, alla luce della disamina, più lievi.

Le decisioni del Consiglio di Istituto sono adottate con provvedimento motivato, formalmente verbalizzato e notificato dal Dirigente scolastico all'alunno e alla sua famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il provvedimento può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui ai successivi artt. 52 e ss.

Art. 40 - Allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono irrogati dal Consiglio di Istituto per reiterate infrazioni disciplinari già punite ai sensi del precedente articolo 39 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, quali quelli previsti a titolo esemplificativo nella tabella D del presente Regolamento, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Lo studente componente del C.d.I. ha l'obbligo di astenersi:

3. Se egli stesso è coinvolto direttamente o nella qualità di teste;
4. Se sono coinvolti studenti appartenenti alla sua stessa classe;

Il genitore componente del C.d.I. ha l'obbligo di astenersi:

3. Se il proprio figlio è coinvolto direttamente o in qualità di teste;
4. Se sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del figlio;

Il procedimento di sospensione ha inizio con l'annotazione sul registro elettronico di classe nella sezione "Note" da parte del Docente o del Dirigente che hanno rilevato l'infrazione del comportamento sanzionabile, indi prosegue con la convocazione del Consiglio di Istituto: tale convocazione va notificata alla famiglia e allo studente interessato.

Lo studente può farsi assistere da uno o entrambi i genitori, ha diritto di esporre le proprie ragioni e addurre qualunque elemento che ritiene utile alla sua difesa, compresa la citazione di testimoni. L'alunno e i genitori non assistono alla discussione e alla deliberazione finale.

Al termine della discussione la votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale è riportato esclusivamente l'esito della votazione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Istituto, convocato per esaminare l'eventuale irrogazione dell'allontanamento, può attribuire una sanzione di entità inferiore qualora i comportamenti da sanzionare risultassero, alla luce della disamina, meno gravi.

Le decisioni del Consiglio di Istituto sono adottate con provvedimento motivato, formalmente verbalizzato e notificato dal Dirigente scolastico all'alunno e alla sua famiglia, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il provvedimento può essere impugnata innanzi all'organo di garanzia, nelle forme di cui ai successivi artt. 52 e ss.

Art. 41 – Conversione della sanzione

L'organo che commina la sanzione dell' allontanamento dalla comunità scolastica offre la possibilità di convertirla in attività a favore della comunità scolastica o in attività sociali presso Associazioni di volontariato , liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.

Queste attività, che non devono svolgersi contemporaneamente alle ore di lezione, possono consistere, a titolo esemplificativo, in piccola manutenzione, sistemazione di spazi o pulizie, sistemazione biblioteca, attività di doposcuola, distribuzione pasti, assistenza portatori di Handicap ecc. La proposta di attività alternative necessita di accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni. Il numero delle giornate in cui saranno effettuate tali attività sarà pari al numero di giorni di sospensione comminati.

La conversione della sospensione comporta esclusivamente la possibilità per lo studente di evitare l'allontanamento dalla Comunità scolastica. Restano fermi tutti gli altri effetti della sanzione (recidiva, voto di condotta, sanzioni accessorie ecc.).

L'Organo che commina la sanzione può escludere la conversione della sospensione quando la gravità dell'infrazione o la pericolosità dello studente consiglino il rientro nella Comunità scolastica durante il periodo di allontanamento.

Art. 41 bis- Sospensione cautelare

Nelle fattispecie di cui agli artt. 38,39 e 40 del presente regolamento, il Dirigente Scolastico tempestivamente, senza obbligo di preventiva audizione dell'interessato, può adottare nei confronti dell'alunno sottoposto a procedimento disciplinare, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, il provvedimento di sospensione cautelare dalle lezioni. Essa ha durata massima pari a quella dell'eventuale provvedimento disciplinare adottato dall'Organo competente a irrogare la sanzione

La sospensione cautelare non costituisce sanzione disciplinare, ma è una misura di carattere provvisorio e strumentale all'accertamento dei fatti addebitati allo studente , che esaurisce i suoi effetti con l'adozione dei provvedimenti disciplinari definitivi.

La funzione di tale forma di sospensione è di allontanare dall' Istituto - per il tempo strettamente necessario – l'alunno durante il procedimento disciplinare, nel caso in cui i fatti addebitati, ed ancora da accertare, siano connotati da una particolare gravità e la presenza nell'Istituto dello studente possa costituire fondato pericolo di possibili ulteriori comportamenti lesivi della dignità o del rispetto della persona umana o di pericolo per l'incolumità delle persone o del patrimonio scolastico.

Se a conclusione del procedimento disciplinare è inflitta all'alunno l'allontanamento dalla comunità scolastica, il periodo di allontanamento cautelare è computato nella sanzione.

Se l'allontanamento dalla comunità scolastica è inflitta per durata inferiore alla sospensione cautelare già scontata gli effetti della sospensione cautelare cessano per il tempo eccedente la durata della sanzione inflitta.

Se non è erogata alcuna sanzione, tutti gli effetti della sospensione cautelare cessano.

Art. 41 ter - Sanzioni accessorie e riabilitazione

1 - Finalità e presupposti per l'irrogazione

Al fine di garantire l'incolumità delle persone, l'integrità dei beni e la serietà delle attività didattiche esterne, il Consiglio di Classe (C.d.C.) o il Consiglio di Istituto (C.d.I.) possono deliberare, come sanzione accessoria, l'esclusione dello studente da:

- viaggi di istruzione;
- uscite e visite didattiche;
- stage e tirocini presso enti esterni.

L'irrogazione di tale sanzione è subordinata all'accertamento di un nesso di consequenzialità tra la violazione disciplinare commessa e le attività dalle quali lo studente viene escluso.

2 - Determinazione della Durata

La durata della sanzione accessoria è determinata discrezionalmente dall'Organo competente (C.d.C. o C.d.I.) in sede di irrogazione della sanzione principale.

La misura della durata deve essere proporzionale e commisurata alla sua funzione precauzionale e preventiva, finalizzata ad interdire la partecipazione a quelle attività che potrebbero facilitare la reiterazione dei comportamenti sanzionati.

3 - Istituto della Riabilitazione (per sanzioni pluriennali)

L'organo che ha irrogato la sanzione, su istanza dell'interessato, concede la riabilitazione dalla sanzione accessoria di durata pluriennale, a condizione che:

- Sia trascorso almeno l'anno scolastico in cui la sanzione è stata irrogata;
- L'alunno abbia fornito prove effettive e costanti di buona condotta;
- Siano venute meno le ragioni che hanno determinato l'irrogazione della sanzione;
- E' stato integralmente risarcito il danno patrimoniale o non patrimoniale causati dai comportamenti sanzionati,

4 - Effetti della Riabilitazione

La riabilitazione, concessa ai sensi del comma precedente, produce effetti esclusivamente sulla sanzione accessoria e non modifica, estingue o riduce in alcun modo gli effetti della sanzione principale già irrogata e eventualmente scontata.

Art. 42 – Ricorsi

Avverso il provvedimento di sospensione cautelare e di tutte le sanzioni disciplinari comminate a norma del presente regolamento è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia come disciplinato ai sensi del presente regolamento.

Art. 43 - Organo di garanzia

E' costituito presso l'I.I.S. "Francesco Ferrara" di Mazara, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 come modificato dal DPR 21 novembre 2007 n. 235, l'Organo di Garanzia (O.G.).

CAPO I

Tabelle infrazioni disciplinari

Art. 44- Tabelle infrazioni disciplinari

TABELLA A - Infrazioni disciplinari soggette ad ammonizione scritta sul Giornale di Classe.

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
FREQUENZA REGOLARE E IMPEGNO SCOLASTICO	1. Arrivo a Scuola in orario e ingresso in classe in ritardo 2. Raggiungere la classe in ritardo sprovvisti dell'autorizzazione del Docente incaricato del rilascio dei permessi di entrata 3. Entrare in ritardo nell'aula virtuale. 4. Uso dei distributori automatici e del bar durante le ore di lezione 5. Transito con veicoli da cancelli e zone pedonali 6. Assenze ingiustificate alle attività in presenza o a distanza 7. Assenze "strategiche" alle attività in presenza o a distanza (es.: "assenze concentrate in prossimità di verifiche o scadenze, senza valida giustificazione") 8. Numerosi ritardi (più di gruppi di 4 a bimestre) 9. Numerose uscite anticipate(più di gruppi di 4 a bimestre) 10. Ritardi al rientro intervalli e al cambio di ora	Il Docente o il Dirigente Scolastico che rileva un comportamento scorretto: 1. applica la sanzione dell'ammonizione scritta 2. notifica la sanzione alla famiglia Appello:Organo di Garanzia

	11. Mancata esecuzione delle attività 12. Consegna non puntuale delle verifiche 13. Mancato svolgimento delle esercitazioni assegnate 14. Uso dei telefoni cellulari, auricolari, cuffie, videofonini, apparecchi audio, registratori, I-Pod, I Pad, smartwatch macchine fotografiche o videocamere in violazione dell'art. 15 bis del presente regolamento 15. Uscite dalla classe reale o virtuale non autorizzate 16. Impedire il normale svolgimento dell'attività scolastica durante le lezioni, in presenza o a distanza 17. Utilizzo improprio del materiale e delle attrezzature della Scuola 18. Condividere con altri le proprie credenziali di accesso al registro online, alle piattaforme ed applicazioni utilizzate per le attività didattiche a distanza	
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Turpiloquio 2. Comportamento scorretto, non rispettoso dei compagni, dei Docenti e dell'ambiente scolastico 3. Non rispetto del materiale altrui 4. Atti o parole che consapevolmente tendano a creare situazioni di emarginazione 5. Atteggiamenti corporei irrispettosi 6. Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico anche durante le attività in videoconferenza 7. Urla, fischi o schiamazzi in tutti i locali scolastici o anche durante le attività in videoconferenza	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE	1. Violazioni non gravi dei regolamenti di laboratorio e degli spazi attrezzati 2. Fumo anche di sigarette elettroniche nei locali e negli spazi interdetti. 3. Transito o sosta nelle scale di emergenza e nelle zone interdette	

RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Mancato rispetto della pulizia degli ambienti 2. Scritte facilmente deletibili su muri, porte, banchi, ecc.	
---	---	--

TABELLA B - Infrazioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
	Reiterazione dei comportamenti di cui alla tabella precedente già sanzionati con 2 ammonizioni	Il Consiglio di classe: 1. viene convocato dal Dirigente Scolastico il quale è stato informato tempestivamente dal Docente che ha rilevato e annotato l'infrazione 2. accerta i fatti addebitati allo studente 3. applica la sanzione della sospensione 4. offre la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica o in attività sociali, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare.
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Atti che mettono in concreto pericolo l'incolumità altrui 2. Utilizzo di termini offensivi e lesivi della dignità altrui, anche mediante social network, whatsapp, piattaforme didattiche ecc 3. Rifiuto di consegnare spontaneamente al Docente che ne fa richiesta telefoni cellulari, auricolari e cuffie, videofonini, apparecchi audio, I-Pod, macchine fotografiche, smartwatch o videocamere usati in violazione del presente regolamento 4. Offese al dirigente scolastico, agli insegnanti, al personale non Docente della scuola, anche mediante social network, whatsapp, piattaforme didattiche ecc 5. Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone 6. Introduzione nella scuola di alcolici e/o droghe per uso personale e non a fine di spaccio 7. Rissa 8. Furto 9. Uscita dalla Scuola non autorizzata 10. Atti di bullismo 11. Molestia sessuale	L'Organo che commina la sanzione può escludere la conversione della sospensione quando la gravità dell'infrazione o la pericolosità dello studente sconsigliano il rientro nella Comunità scolastica durante il periodo di allontanamento

	12. Vilipendio della religione 13. Riprese e/o pubblicazione non autorizzate di immagini, video e audio riguardanti momenti della giornata scolastica 14. Minacce 15. Dichiarazioni reticenti finalizzate ad eludere le investigazioni del Dirigente o dei docenti 16. Alterchi con ricorso a vie di fatto contro compagni. 17. Lesioni personali colpose 18. Lesioni personali dolose con prognosi inferiore a 20 giorni	Appello: Organo di Garanzia.
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Danneggiamento delle strutture e/o attrezzature (vetri, pannelli, strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre ecc.), di bagni, aule, altro. 2. Sottrazione, distruzione, falsificazione, alterazione, uso fraudolento di documenti, atti e modulistica destinati ad inserirsi in qualsiasi fase del procedimento amministrativo 3. Contraffazione firme apposte su documenti, atti e modulistica destinati ad inserirsi in qualsiasi fase del procedimento amministrativo 4. Sottrazione, occultamento o danneggiamento di beni mobili o immobili di terzi in occasione di visite guidate, viaggi di istruzione o altre attività didattiche che si svolgano fuori dall'edificio scolastico 5. Violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 6. Violazione delle misure finalizzate alla prevenzione e contenimento della diffusione, delle malattie infettive e diffuse 7. Violazione grave dei regolamenti degli spazi attrezzati	

Tabella di Graduazione delle Sanzioni Disciplinari - Allontanamento dalla Comunità Scolastica- ai sensi dei criteri di cui all'art. 34 bis - Principio di gradualità e proporzionalità della sanzione- del presente regolamento

Fascia 1: Lieve - Sanzione da 1 a 3 giorni

Viene comminata la sanzione da 1 a 3 giorni di sospensione allo studente che realizza anche una delle seguenti condizioni e nessuna delle condizioni riferibili al quadro successivo

Indicatori	Fattori Specifici per la Modulazione(Fascia 1)	Fattori Specifici per la Modulazione(Fascia 2-3)
Recidiva .	Nessun precedente disciplinare	
Elemento soggettivo Comportamento colposo : colpa lieve o doloso	L'evento non è voluto dall'alunno , ma si verifica a causa di una sua condotta negligente, imprudente, imperita o per l'inosservanza di norme di condotta	l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione da cui il presente regolamento fa dipendere l'esistenza dell'illecito, è dall'alunno preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
Nessun danno o pericolo rilevante	Danno morale o materiale nullo o trascurabile o pericolo di danno nullo o trascurabile(danno materiale entro 50 Euro)	Danno morale, materiale, lesioni fisiche dolose di lievissima entità o pericolo di danno di lievissima entità (danno materiale da 50 euro a 100,00. Euro, lesioni fisiche con prognosi inferiore inferiore a giorni)
Presenza di ulteriori attenuanti	Ammissione spontanea, scuse sincere, volontà di riparare.	.

Fascia 2: Media- Sanzione da 4 a 7 giorni

Viene comminata la sanzione da 4 a 7 giorni di sospensione allo studente che realizza una delle seguenti condizioni e nessuna delle condizioni riferibili al quadro successivo, anche in presenza di condizioni riferibili al quadro precedente

Indicatori	Fattori Specifici per la Modulazione(fascia 4-5)	Fattori Specifici per la Modulazione(fascia 6-7)
Recidiva rispetto a precedente sanzione di sospensione dalle lezioni	Precedenti sanzioni nel corso dell'anno scolastico della sospensione di lieve entità(sospensioni per un periodo inferiore a 5 giorni o per ripetute sospensioni che siano complessivamente inferiori a	Precedenti sanzioni nel corso dell'ano scolastico della sospensione di media entità sospensioni nel corso dell'anno scolastico per un periodo superiore a 5 giorni e inferiore a 11 o per ripetute sospensioni

	5 giorni	che siano complessivamente superiori a 5 giorni e inferiori a 11 giorni.
Comportamento doloso in concorso		Atto doloso in Concorso con più persone
Danno o pericolo non grave ma evidente o concreto	Danno materiale doloso di lieve entità (superiore a 100 euro e entro 200 euro) o situazione in cui l'azione o l'omissione non sfocia in un danno materiale, ma ha creato una concreta probabilità che esso si verificasse,	Danno morale non grave alla persona offesa o lesioni fisiche dolose con prognosi da 3 a 6 giorni) (Il fatto non ha impatti significativi sulla vita della persona offesa , ma crea un comune turbamento interiore o un disagio lieve). (es. Offese verbali, insulti, derisione non reiterata).
Aggravanti ulteriori	Tentativo doloso di occultare la propria responsabilità	Concorso con un'altra persona.

Fascia 3: Grave- Sanzione da 8 a 10 giorni

Viene comminata la sanzione da 8 a 10 giorni di sospensione allo studente che realizza una delle seguenti condizioni e nessuna delle condizioni riferibili al quadro successivo, anche in presenza di condizioni riferibili al quadro precedente

Indicatori	Fattori Specifici per la Modulazione(fascia 8)	Fattori Specifici per la Modulazione(fascia9-10)
Recidiva rispetto a precedente sanzione di sospensione dalle lezioni	Precedenti sanzioni nel corso del biennio della sospensione di grave entità(sospensioni nel biennio per un periodo superiore a 10 giorni e inferiore a 16)	Precedenti sanzioni della sospensione di grave entità (sospensioni nel biennio per un periodo superiore a 15 e inferiore a 30 giorni)
Danno materiale grave o di immagine	Danno doloso che crea grave pregiudizio all'immagine della scuola	Danno materiale doloso significativo(oltre 200 e fino a 1.000 euro)
Aggravanti ulteriori	Tentativo di addossare falsamente la responsabilità del fatto ad altro	Tentativo di addossare falsamente la responsabilità del fatto ad altri

Fascia 4: Gravissima- Sanzione da 11 a 15 giorni

Viene comminata la sanzione da 11 a 15 giorni di sospensione allo studente che realizza una delle seguenti condizioni anche in presenza di condizioni riferibili al quadro precedente

Indicatori	Fattori Specifici per la Modulazione(fascia 11-13)	Fattori Specifici per la Modulazione(fascia 14-15)
Recidiva rispetto a precedenti sanzioni di gravissima entità	Precedenti sanzioni nel corso del biennio della sospensione di gravissima entità(sospensioni nel	Precedenti sanzioni della sospensione di gravissima entità (sospensioni nel biennio per un periodo

	biennio per un periodo superiore a 15 giorni e inferiore a 30 giorni)	superiore a 30 giorni)
Danno materiale gravissimo o morale significativo	Danno doloso significativo(oltre 1000 euro).	Danno morale doloso grave alla persona offesa o lesioni fisiche dolose con prognosi superiore a 7 giorni e fino a 20 giorni (Il fatto ha impatti significativi sulla vita della persona offesa , perché ha prodotto un intenso e profondo turbamento interiore alla persona offesa , dolore emotivo o sofferenza psicologica). (es Lesioni fisiche,diffusione di immagini/video umilianti, minacce, campagne di isolamento e cyberbullismo.)
Aggravanti ulteriori	La condotta dell'alunno integra gli estremi di un reato contro il patrimonio perseguibile d'ufficio previsto e punito ai sensi della vigente normativa	La condotta dell'alunno integra gli estremi di un reato contro la persona perseguibile d'ufficio previsto e punito ai sensi della vigente normativa

TABELLA C - Infrazioni che comportano l' allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni (artt. 4 c. 9 e 6 del D.P.R. 24 giugno 1988, n. 294 come sostituito dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
	Reiterazione dei comportamenti di cui alla precedente tabella B già sanzionati con 2 sospensioni per un periodo non superiore a 15 giorni	Il Consiglio di Istituto:

RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Introduzione di droga nei locali scolastici a fini di spaccio 2. Violenza o minacce gravi ad una unità del personale scolastico, anche mediante social network, whatsapp piattaforme didattiche ecc 3. Atti osceni 4. Lesioni personali dolose con prognosi superiore a 20 giorni 5. Estorsione 6. Alterchi con ricorso a vie di fatto, anche fuori dalla Scuola contro un insegnante, il Capo d'Istituto o altra unità di personale scolastico , a causa o nell'esercizio delle loro funzioni 7. Atti vandalici contro i beni di un insegnante, il Capo di Istituto o altra unità di personale scolastico per fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni	1. Riceve la segnalazione dell'infrazione e accerta se l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato 2. Applica la sanzione della sospensione 3. offre la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica o in attività sociali, liberamente individuate nello stesso provvedimento sanzionatorio in modo proporzionale alla mancanza disciplinare. L'Organo che commina la sanzione può escludere la conversione della sospensione quando la gravità dell'infrazione o la pericolosità dello studente consiglino il rientro nella Comunità scolastica durante il periodo di allontanamento Appello: Organo di Garanzia
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Sottrazione, occultamento o danneggiamento della dotazione di sicurezza della scuola qualora dal fatto non derivi pericolo concreto per l'incolumità della comunità scolastica	

Per i criteri di graduazione della sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni o fino al termine delle lezioni vedasi supra art. 34

TABELLA D - Infrazioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica con l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato (artt. 4 c. 9 bis e 6 del D.P.R. 24 giugno 1988, n. 294 come sostituito dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235)

DOVERI (art. 3 dello Statuto)	COMPORTAMENTI che si caratterizzano come infrazione ai doveri	CHI accerta e stabilisce la sanzione
	Reiterazione dei comportamenti di cui alla precedente tabella C già sanzionati con 2 sospensioni per un periodo superiore a 15 giorni	Il Consiglio di Istituto: 1. Riceve la segnalazione dell'infrazione e accerta se l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato 2. Applica la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato.
RISPETTO DEGLI ALTRI	1. Detenzione, al fine di attentare alla incolumità di singoli o a quella pubblica, di armi, materiali esplosivi, asfissianti, accecanti, tossici o infiammabili. 2. Fatti idonei a cagionare un pericolo concreto per l'incolumità della comunità scolastica	
RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA E CHE TUTELANO LA SALUTE RISPETTO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE	1. Sottrazione, occultamento o danneggiamento della dotazione di sicurezza della scuola qualora dal fatto derivi pericolo concreto per l'incolumità della comunità scolastica 2. Distruzione o danneggiamento di parti dell'immobile scolastico o di sue pertinenze mobiliari o immobiliari se dal fatto deriva interruzione delle attività didattiche.	Appello: Organo di Garanzia

Per i criteri di graduazione della sanzione dalla allontanamento dalla comunità scolastica con l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato vedasi supra art. 34

CAPO II

Regolamento dell'organo di garanzia

Art.45- Funzioni

L'O.G. è competente a:

- decidere sui ricorsi presentati da chiunque vi abbia interesse contro le sanzioni disciplinari comminate a norma di regolamento di disciplina dell'Istituto;
- decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Art. 46- Composizione

I componenti dell' Organo di garanzia sono:

- il Dirigente scolastico quale membro di diritto
- due insegnanti membri effettivi e due supplenti eletti dai Docenti
- un genitore membro effettivo e uno supplente eletti dai genitori degli alunni
- uno studente membro effettivo e uno supplente eletti dagli alunni

L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, purché quelli in carica non siano inferiori a tre.

Art. 47- Elettorato attivo e passivo

Per l'elezione dei rappresentanti dei genitori l'elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori degli alunni dei corsi diurni o chi ne fa legalmente le veci;

per l'elezione dei rappresentanti degli alunni l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli alunni dell'Istituto qualunque sia la loro età;

i Docenti sono eletti tra i Docenti della Scuola con contratto a tempo indeterminato che non facciano parte del Consiglio d'Istituto .

I genitori, gli alunni e i Docenti che siano stati eletti in rappresentanza della rispettive componenti sia nel Consiglio di Istituto che nell'Organo di garanzia devono optare per una delle due rappresentanze.

Art. 48- Procedura elettorale

I membri titolari della componente docenti e i loro supplenti sono eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell'IIS "F. Ferrara" dai Docenti e tra i Docenti stessi", con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti dei Docenti nel Consiglio d'istituto di cui all'O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

I rappresentanti dei genitori sono eletti in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto dell'IIS "F. Ferrara" dai genitori e tra i genitori stessi degli alunni, con le stesse modalità delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'istituto di cui all'O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

I rappresentanti degli alunni sono eletti annualmente in occasione delle elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe dell'ISIS "F. Ferrara", dagli alunni e tra gli stessi alunni e con le stesse modalità di cui all'O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni.

Art. 49- Durata

Le componenti genitori ed insegnanti restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio di Istituto. La componente alunni viene eletta ogni anno.

Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il precedente componente purché non abbia perso i requisiti di eleggibilità(in tal caso è surrogato, al fine di consentire il funzionamento dell'organo).

Art. 50- Modalità di funzionamento

L'Organo di Garanzia(O.G) è convocato e presieduto dal Dirigente scolastico.

E' facoltà del Presidente designare un vicepresidente

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente.

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.

Ciascuno dei componenti dell' O.G. è tenuto alla massima riservatezza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto per scopi non attinenti alle finalità dell'O.G.

Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente .

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.

Art. 51- Astensione

- Casi di astensione obbligatoria dello studente

Lo studente componente dell'O.G. ha l'obbligo di astenersi:

5. Se ha concorso a pronunciare il provvedimento impugnato;
6. Se egli stesso è coinvolto direttamente o nella qualità di teste;
7. Se sono coinvolti studenti appartenenti alla sua stessa classe;
8. Se sono coinvolti il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado.

- Casi di astensione obbligatoria del genitore

Il genitore componente dell'O.G. ha l'obbligo di astenersi:

5. Se ha concorso a pronunciare il provvedimento impugnato;
6. Se il proprio figlio è coinvolto direttamente o in qualità di teste;
7. Se sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del figlio;
8. Se sono coinvolti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado.

- Casi di astensione obbligatoria del Docente

Il Docente componente dell'O.G. ha l'obbligo di astenersi:

1. Se ha pronunciato o concorso a pronunciare il provvedimento impugnato;
2. Se egli stesso è coinvolto direttamente in qualità di parte offesa o di teste;
3. Se sono coinvolti in qualità di studenti: il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado.

Nel caso in cui i componenti l'O.G. sono coinvolti in una delle suddette situazioni di astensione obbligatoria non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai supplenti.

Art. 52- I ricorsi per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato dall'alunno maggiorenne o da uno o entrambi i suoi genitori o da uno o entrambi i genitori dell'alunno minorenni.

L'impugnazione si propone con atto scritto indirizzato al Presidente dell'O.G., nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, l'organo che lo ha emesso, e sono enunciati:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;

b) le richieste;

c) i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta;

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di decadenza di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine, non saranno, in nessun caso accolti.

Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa.

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire gli atti del giudizio di primo grado.

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G.

Il Presidente entro 15 giorni dal ricevimento dell'impugnazione convoca l'Organo di garanzia e chiama a partecipare alla seduta lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare.

Lo studente minorenne può farsi assistere da un genitore.

Nell'udienza, il presidente o il componente istruttore da lui delegato fa la relazione della causa.

Dopo la relazione l'alunno espone la sua tesi e risponde alle eventuali domande dei componenti dell'O.G.

Esaurita tale fase il Presidente dichiara chiuso il dibattimento.

La decisione è adottata, in camera di consiglio, subito dopo la chiusura del dibattimento.

L'Organo di garanzia può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata con provvedimento motivato e formalmente verbalizzato.

Il Dirigente Scolastico informerà della decisione il Consiglio di classe, tramite il giornale di classe.

La famiglia dell'alunno sarà informata dal Dirigente scolastico mediante raccomandata.

La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione delle sanzioni.

Art. 53- I ricorsi per l'applicazione dello statuto

L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della Scuola o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Il reclamo si propone con atto scritto indirizzato al Presidente dell'O.G., nel quale è descritto l'oggetto del conflitto e i motivi del reclamo.

Il Presidente entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo convoca l'organo di garanzia.

L'organo di garanzia, nel verificare la corretta applicazione dello Statuto, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo.

Con provvedimento motivato l'O.G. qualora ritenga fondato il reclamo adotta le misure più idonee a dare concreta applicazione allo Statuto.

PARTE SECONDA
NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

TITOLO I
Diritti e Doveri

Art. 54- Premessa

Il Docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico-didattico, come previsto dall'art. 1 del D.lg 16 aprile 1994 n. 297: “nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola, ai Docenti è garantita la libertà d' insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del Docente”. L'esercizio di tale libertà comporta il dovere di curare e arricchire una specifica preparazione professionale che consenta di compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in relazione alle caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di apprendimento e ai contenuti della progettazione curricolare e didattica.

La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con lo stile di lavoro collegiale previsto dagli ordinamenti scolastici, che presuppone sintonia sul piano degli stili educativi e necessità di raccordi sul piano pluri-multi-inter-disciplinare, sia a livello di team che negli organismi collegiali (Consiglio di interclasse/intersezione/di classe e Collegio dei Docenti).

CAPO I
I diritti

Art. 55- I Docenti hanno diritto:

- alla libertà d'insegnamento, nel rispetto della normativa vigente;
- a disporre di aggiornamenti interni alla scuola;
- a conoscere e a usufruire di tutti i servizi e le offerte culturali del territorio locale e nazionale;
- a stabilire rapporti corretti e significativi sul piano umano e culturale all'interno della scuola.

CAPO II

I doveri

Art. 56 - I doveri dei Docenti sono disciplinati dal CCNL. vigente (capo IV). In particolare i Docenti devono:

- rispettare l'alunno quale soggetto del processo formativo;
- organizzare la propria attività basandosi sui principi stabiliti dal P.O.F. e dalla programmazione educativa e didattica per classi parallele;
- curare la stesura dei documenti scolastici previsti dalla legge;
- informare le famiglie sulla programmazione educativo-didattica motivandone le scelte ed illustrandone le strategie, sull'andamento scolastico, su tempi e modalità di verifica e criteri di valutazione;
- partecipare agli incontri degli organi collegiali organizzati in orario pomeridiano secondo il calendario concordato;
- osservare la massima riservatezza riguardo agli atti di ufficio e alla vita di relazione nella Scuola
- essere presenti in sede 5 minuti prima dell'orario di inizio delle lezioni per curare l'entrata in classe degli alunni;
- in caso di ritardo avvisare il Dirigente o il I collaboratore o la segreteria;
- al cambio dell'ora raggiungere tempestivamente l'aula nella quale la classe cui è stato assegnato fa lezione;
- essere responsabile delle aule nelle quali la classe cui è stato assegnato fa lezione, nelle ore previste dall'orario settimanale o giornaliero, nonché degli spazi in cui è incaricato della vigilanza secondo il proprio orario;
- controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni nelle ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare immediatamente al Docente responsabile - ove esistente - o al Dirigente Scolastico, o a chi al momento ne fa le veci, ogni danneggiamento con il nome del responsabile;
- controfirmare le circolari per presa visione;
- sorvegliare gli alunni per garantirne la sicurezza e controllarne il comportamento;
- autorizzare l'uscita degli alunni dall'aula solo per effettive necessità e controllarne il rientro;
- controllare gli alunni durante gli spostamenti all'interno dell'istituto scolastico;
- controllare gli alunni durante la ricreazione;
- accertarsi che l'uscita degli allievi dall'aula avvenga in maniera ordinata e corretta;
- dare e controllare i compiti assegnati;
- considerare nell'assegnazione dei compiti a casa i tempi necessari per il loro svolgimento,

- collaborare con i colleghi attenendosi alle linee d'intesa stabilite all'interno del team Docente;
- nelle valutazioni, attenersi agli indicatori e ai criteri collegialmente deliberati;
- non dare lezioni private ad alunni del proprio Istituto né esaminare alunni a cui le abbiano impartite;
- prendere visione del documento di valutazione del rischio e del piano di evacuazione ed attenersi alle disposizioni in esso contenute.

PARTE TERZA
NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE NON DOCENTE

TITOLO I
Diritti e Doveri

CAPO I
I diritti

Art.57- Tutto il Personale ATA ha diritto:

- alla tutela della propria privacy;
- al rispetto da parte degli alunni, dei Docenti e dei genitori e del Dirigente;
- a partecipare a iniziative di aggiornamento per lo specifico profilo professionale;
- di prendere parte, compatibilmente alle esigenze di servizio, alle attività (manifestazioni, mostre, spettacoli) organizzate dall'Istituto;
- a stabilire rapporti significativi sul piano umano con tutte le componenti della Scuola.

CAPO II
I doveri

ART. 58- I doveri del personale ATA sono disciplinati dal C.C.N.L. vigente (capo V).
In particolare il personale ATA ha il dovere:

- di accogliere cortesemente il pubblico;
- di collaborare con i Docenti;
- di custodire rigorosamente il diritto alla privacy di ciascuno;
- di non utilizzare il materiale e i sussidi per uso personale;
- di rispettare l'orario di servizio anche in caso di variazioni sopraggiunte per motivi organizzativi;
- di usare un linguaggio adeguato sia nei toni sia nei contenuti;

I Collaboratori Scolastici hanno altresì il dovere di :

- collaborare al complessivo funzionamento didattico e formativo;
- essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni;
- essere facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza;
- comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
- favorire l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
- sorvegliare i corridoi e le classi durante il cambio dell'ora;
- sorvegliare gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
- non allontanarsi dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
- prendere visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
- sorvegliare l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
- mantenere puliti i locali, gli spazi di pertinenza scolastica e gli arredi;
- custodire e sorvegliare i locali scolastici;
- conoscere le delibere del Collegio Docenti, del Consiglio d'Istituto e le finalità educative che la scuola si propone.

PARTE QUARTA

NORME RIGUARDANTI IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TITOLO I

Diritti e Doveri

Art.59- Il Dirigente Scolastico ha la legale rappresentanza dell'Istituzione scolastica e ne assicura la gestione unitaria, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio scolastico, organizza l'attività dell'Istituto secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa, coordina e dirige gli organi collegiali di cui è Presidente (Collegio Docenti, di Classe, Giunta Esecutiva, Comitato di Valutazione del servizio dei Docenti) e le riunioni che promuove; stipula contratti, convenzioni e accordi, nel rispetto della normativa nazionale e in attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Istituto. Cura le relazioni con i soggetti interni ed esterni e quelle con la rappresentanza sindacale d'Istituto.

E'coadiuvato da due Docenti collaboratori e sostituito, in caso di sua assenza, dal Docente collaboratore.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di provvedere all'organizzazione complessiva e al buon funzionamento dei servizi dell'Istituzione, avvalendosi anche del contributo dello staff di direzione e dei collaboratori prescelti.

Cura il rispetto della normativa scolastica nazionale e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento da parte di tutti i soggetti che operano nelle scuole dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell'Offerta Formativa. Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del territorio.

Il Dirigente Scolastico è tenuto alla massima valorizzazione di tutto il personale in servizio nell'istituto ed è suo dovere promuovere iniziative atte a migliorare la preparazione professionale di tutti gli operatori scolastici.

Ha il compito di curare che, tra le varie componenti scolastiche e i singoli soggetti, si stabiliscano relazionali interpersonali basate su rispetto, comprensione e valorizzazione reciproci.

Promuove la costruzione di un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l'innovazione didattica e metodologica dei Docenti, per garantire l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni.

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni, previo appuntamento.

PARTE QUINTA NORME RIGUARDANTI I GENITORI

TITOLO I
Diritti e Doveri

CAPO I
I diritti

ART.60 -I genitori devono:

- essere informati sulla funzionalità della scuola tramite il P.O.F. e, su richiesta, avere copia dei documenti di programmazione;
- partecipare alle scelte educative e organizzative della scuola;
- avere garanzie da parte della scuola sul benessere fisico, psichico ed emotivo dei propri figli
- avere garanzie sulla tutela dei beni personali e scolastici dei propri figli;
- essere informati sull'andamento didattico disciplinare dei propri figli, in particolare, ritardi, assenze, rapporti interpersonali conflittuali, provvedimenti disciplinari a suo carico;
- essere sempre sentiti a difesa dei propri figli, qualora ai propri figli siano addebitate responsabilità disciplinari;
- ricevere, per i propri figli, una valutazione oggettiva, trasparente e immediata.

CAPO II
I doveri

Art. 61- I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. I genitori all'atto dell'iscrizione sono tenuti a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità con la scuola per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la coerenza dei loro comportamenti, l'importanza del “valore” scuola per il loro futuro e la loro formazione culturale. All'inizio di ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza nell'ambito delle quali si provvede alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di istituto e del Patto Educativo di Corresponsabilità.

Pertanto i genitori devono:

- Controllare la regolarità della frequenza, il profitto e l'andamento disciplinare dei propri figli, anche se maggiorenne accedendo all'area riservata ai genitori del sito internet della scuola tramite codici di accesso personali;
- Informarsi anche attraverso la consultazione del sito web della scuola delle iniziative e delle attività della Scuola;
- collaborare per la crescita culturale dei propri figli, mettendo a disposizione le personali competenze;
- comunicare alla scuola il proprio indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere le varie comunicazioni della scuola;
- assicurare assiduamente la presenza dei propri figli a scuola senza favorire assenze arbitrarie;
- prendere atto di eventuali danni provocati dai propri figli a carico di persone, arredi, attrezzature e materiale didattico, e intervenire, eventualmente, con il recupero e il risarcimento del danno;
- accogliere, dopo averne avuta informazione e dopo aver eventualmente esercitato diritto di difesa, il provvedimento disciplinare emesso a carico dei figli;
- partecipare alle riunioni degli organi collegiali in cui sono eletti;
- rispondere alle convocazioni del Dirigente.
- partecipare ai colloqui individuali con i Docenti negli spazi e negli orari stabiliti;
- partecipare alle varie attività della scuola dando il proprio contributo, nei momenti decisionali, attraverso gli organi elettivi;
- informare il Dirigente, all'atto dell'iscrizione, di eventuali problemi particolari dei propri figli.

PARTE SESTA

REGOLAMENTO DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI COMUNI

TITOLO I

Le aule

Art. 62 - Le aule contengono, per ragioni di sicurezza, i banchi in doppia fila in modo da facilitare l'esodo in caso di necessità e la pulizia del locale. I Docenti della prima ora di lezione segnalano al Dirigente, per iscritto, eventuali casi di mancata o insufficiente pulizia. Le aule sono affidate ai gruppi classe che via via le occupano.

Gli utenti sono tenuti al rispetto di qualsiasi arredo e strumentazione presente nelle aule che pertanto non devono subire alcun tipo di danneggiamento. Non è consentito consumare cibi e bevande nelle classi.

Art. 63 - (Uso di attrezzature). L'utilizzo di PC, televisori, videoregistratori, e ogni altra strumentazione, è esclusivamente a scopo didattico. In casi di danneggiamento alle attrezzature, qualora non sia individuabile un singolo responsabile, ne risponde l'intera classe. L'entità del risarcimento viene determinata da personale specializzato appositamente consultato dalla scuola.

Nell'utilizzo dei PC gli utenti sono tenuti a osservare le norme di cui al regolamento dei laboratori di informatica.

Art. 64 - (Pianta della classe). E' compito del Consiglio di Classe costruire la pianta della classe e mantenerla nel corso di tutto l'anno per motivi di sicurezza.

Art. 65 - (Esclusione di responsabilità). La scuola non assume alcuna responsabilità sulla custodia di quanto contenuto negli armadietti o di quanto lasciato nella classe o in altri spazi della scuola.

Art. 66 - (Corridoi e atri). Il transito nei corridoi e negli atri avviene ordinatamente, e senza recare disturbo all'attività didattica nelle aule.

TITOLO II

Spazi comuni esterni

Art. 67 - (Spazi comuni esterni). Gli utenti della scuola accedono agli spazi comuni esterni in modo da non recare disturbo alle attività didattiche. Qualora si utilizzino sedie o arredi, essi vanno riposti correttamente al termine dell'uso.

E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto negli spazi comuni esterni.

Art. 68 - (Vigilanza). L'utilizzo degli spazi comuni esterni nel corso delle attività didattiche avviene sotto la vigilanza dei Docenti interessati.

TITOLO III

La Biblioteca

Art. 69 - (Norme generali). La biblioteca è luogo di consultazione e prestito dei testi.

L'accesso alla biblioteca è subordinato alla presentazione di un valido documento di riconoscimento personale, per gli utenti esterni.

Art. 70 - (Utilizzo materiali). E' possibile l'utilizzo di tutti i materiali presenti nella biblioteca: cassette, CD-rom, test di autovalutazione, Internet, CD audio, schedari e testi. Ogni utente segnalerà al personale in servizio eventuali anomalie, cattivo funzionamento, rotture o mancanza di materiali.

Art. 71 - (Prestito materiale). Opere e riviste possono essere consultate liberamente nella biblioteca : per la consultazione dei libri è prevista la compilazione della scheda.

E' possibile avere in prestito in classe e/o a domicilio libri, riviste, opere di consultazioni, videocassette e CD compilando la scheda e provvedendo alla restituzione entro i tempi concessi dal personale in servizio.

Gli utenti hanno l'obbligo di restituire il materiale preso a prestito integro e senza alcuna manomissione.

Chi deteriora o smarrisce materiale della biblioteca lo restituisce nella edizione più recente, oppure risarcisce il danno.

Art.72 - (Richieste nuovi acquisti). Gli insegnanti e gli alunni possono inoltrare al Dirigente Scolastico richiesta di acquisto libri, abbonamenti, riviste, videocassette e CD.

TITOLO IV

I Laboratori

Capo I

(Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori di Informatica)

Art.73 -

1. All'inizio dell'anno scolastico è individuato e nominato dal Dirigente un Docente responsabile, che coordina l'uso del laboratorio e sovrintende alle attività dell'assistente tecnico, i cui compiti riguardano il funzionamento dei laboratori, la manutenzione e acquisizione dei materiali, e l'aggiornamento inventariale.

2.- (Accesso ai laboratori). Gli studenti possono entrare in laboratorio solo in presenza dell'insegnante. Ad ogni cambio di ora, l'Insegnante si recherà nell'aula a prelevare gli alunni e li riaccompagnerà nell'aula assegnata alla fine della propria lezione.

I Docenti, interessati a utilizzare per scopi didattici i laboratori al di fuori di eventuale orario curriculare di laboratorio , provvedono:

- a) a prenotarsi utilizzando il Mod 01/LAB e seguendo le indicazioni descritte nella circolare emanata dal DS;
- b) a firmare il registro delle presenze in laboratorio (MOD 04-LAB).

Quando non utilizzato, il laboratorio rimane chiuso a chiave.

3.- (Responsabilità per guasti). Ogni Docente è responsabile dell'utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione.

Eventuali malfunzionamenti vanno immediatamente segnalati al responsabile di laboratorio.

In caso di furti o danni non accidentali non segnalati all'inizio della lezione sarà ritenuta responsabile la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.

3bis- (Attivazione del sistema). Al termine del proprio lavoro ogni utente disconnette il PC. Il Docente dell'ultima ora e in subordine l'assistente tecnico sono responsabili dello spegnimento delle macchine.

4- (Applicazione del regolamento). Il presente regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all'utilizzo dei laboratori.

5- (Comportamento in aula). E' vietato agli studenti portare in laboratorio cappotti, giacconi, zaini, o altri oggetti che, appoggiati sui banconi o a terra, ostacolerebbero le attività, o provocherebbero cadute accidentali. E' tassativamente vietato bere o mangiare all'interno del laboratorio. 2. Gli allievi devono tempestivamente segnalare al Docente o all'Assistente Tecnico eventuali anomalie presentatesi al momento dell'accensione del pc.

Gli allievi sono direttamente responsabili della propria postazione di lavoro per tutto il tempo in cui la classe rimane in Laboratorio: eventuali rotture o danneggiamenti saranno addebitati direttamente all'utente del pc utilizzato.

Le postazioni dei computer devono essere utilizzate esclusivamente per esercitazioni attinenti l'uso del pc.

E' tassativamente vietato spostare tastiere e mouse da un computer all'altro o appoggiarli sui monitor.

6- (Disposizione finale). Gli utenti dovranno comunque attenersi alle ulteriori e specifiche disposizioni che potranno essere impartite nel corso dell'anno scolastico dal responsabile del laboratorio.

7- (Infortuni). In caso d' infortunio durante le ore di lezione il Docente provvede a soccorrere l'alunno secondo le istruzioni di Istituto (ricorso al responsabile del primo soccorso, soccorso ospedaliero se necessario, informazione alle famiglie)

Capo II

(Regolamento per l'utilizzo della palestra e degli impianti sportivi)

Art. 74

1- Gli allievi possono accedere alle palestre solo in presenza o con autorizzazione dell'insegnante.

2- Ad ogni cambio di ora, l'Insegnante si recherà nell'aula a prelevare gli alunni e li riaccompagnerà nell'aula assegnata alla fine della propria lezione. Gli alunni delle classi hanno a disposizione 10 minuti per cambiarsi e presentarsi all'appello.

3- Lo studente è tenuto ad informare l'insegnante di educazione fisica o la scuola delle proprie condizioni di salute, segnalando eventuali malattie che potrebbero pregiudicare l'attività ginnica.

4- Nei casi di necessità di esonero lo studente deve essere a conoscenza della normativa relativa alle astensioni dalle lezioni di educazione fisica (vedi circ. n°216 del 17 luglio 1987).

5- Occorre indossare sempre l'abbigliamento adeguato, tuta, pantaloncini, maglietta, calzini, scarpe ginniche BEN PULITE.. **6-** Anche gli studenti esonerati o a riposo devono indossare le scarpe ginniche per recarsi in palestra.

6- Occorre cambiarsi a scuola, indossando scarpe ed abbigliamento negli spogliatoi. Non è consentito alle alunne e agli alunni lo svolgimento dell'attività fisica se sprovvisti dell'abbigliamento e delle calzature adeguate. La reiterata mancanza di abbigliamento e scarpe adeguate all'attività fisica comporta l'annotazione sul registro di classe da parte del Docente e la valutazione negativa sul registro personale del docente stesso.

7- Evitare di indossare oggetti che possono essere pericolosi durante le attività ginniche quali bracciali, orologi, anelli, collane, ecc.

8- E' vietato masticare chewing gum o caramelle durante la lezione.

9-E' vietato utilizzare gli attrezzi senza l'autorizzazione dell'insegnante.

10-Avvisare sempre l'insegnante anche dei più piccoli traumi occorsi durante la lezione. Consegnare al più presto all'insegnante eventuali referti al Pronto Soccorso e compilare entro 48 ore gli appositi moduli di denuncia d'infortunio ai fini assicurativi.

11-E' vietato lasciare negli spogliatoi oggetti di valore. La scuola non è responsabile dell'eventuale furto di oggetti lasciati incustoditi. In caso di furti sarà regolarmente sporta denuncia alle Forze dell'Ordine.

Capo III **(Regolamento per l'utilizzo dei Laboratori di Cucina – Sala/Bar)**

Art. 75-

1. Premessa. Laboratori di cucina, sala e bar sono i luoghi per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e di lezione. Pertanto è strettamente necessario che vi sia il rispetto per l'ambiente, le attrezzature e tutti gli utensili, in adempimento alle norme di sicurezza del lavoro e in osservanza della normativa igienico sanitaria.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le regole di etica professionale del settore cucina e sala-bar.

2. L'accesso ai Laboratori e/o ai locali annessi non è permesso agli allievi in assenza dell'insegnante responsabile o dell'Assistente Tecnico. A ogni cambio di ora, l'Insegnante si recherà nell'aula a prelevare gli alunni e li riaccompagnerà nell'aula assegnata alla fine della propria lezione.

3. I Laboratori di sala e cucina sono assegnati secondo l'orario delle singole classi e dei loro docenti istruttori. Ogni Docente è responsabile, con gli alunni della classe, del materiale e delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento della lezione.

4. Il Docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad effettuare al termine dell'attività una ricognizione sommaria delle attrezzature e dei macchinari e, in assenza dell'Assistente Tecnico, a chiudere il Laboratorio.
5. Il Docente Segnerà ogni eventuale guasto, manomissione, danneggiamento, furto, all'Assistente Tecnico o al responsabile/direttore di Laboratorio che provvederà a compilare l'apposito modulo.
6. La Segreteria Amministrativa comunicherà tempestivamente all'Assistente Tecnico preposto al Magazzino, eventuali assenze di docenti ITP, al fine di una migliore organizzazione nei Laboratori e spreco di materiale deteriorabile.
7. L'utilizzo del Laboratorio da parte della classe o gruppi di classe è possibile solo durante le ore di lezione assegnate alla specifica classe secondo la scansione oraria e le modalità organizzative previste. Eventuali modifiche di programma dovranno essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
8. Il compito degli Assistenti Tecnici, all'interno del Laboratorio, è di affiancare e coadiuvare il Docente durante la lezione, vigilare sugli alunni, custodire e occuparsi della manutenzione del materiale e dei macchinari del Laboratorio.
9. Gli alunni possono accedere ai Laboratori solo se provvisti di abbigliamento previsto dal Regolamento di Istituto e dalla normativa igienico sanitaria in vigore. - La reiterata inosservanza dell'obbligo dell'abbigliamento adeguato alle esercitazioni di Laboratorio comporterà un'annotazione da parte del Docente incaricato sul registro di classe e una valutazione negativa sul registro personale del Docente stesso.

Oltre alla consueta igiene personale giornaliera è richiesta l'osservanza di particolari accorgimenti:

Capelli curati e puliti

Unghie corte e pulite, senza smalto vistoso

Trucco leggero

Sono vietati chewing-gum e caramelle

Non sono ammessi: braccialetti, anelli, orecchini pendenti o vistosi, piercing, tatuaggi su parti visibili del corpo.

- 10.** - Durante le ore di esercitazione è assolutamente proibito ammettere persone estranee nei Laboratori, se non accompagnate da personale Tecnico o Docente e con il consenso dell'insegnante di turno.
- 11.** - Nessun Docente, Assistente Tecnico o collaboratore scolastico può accedere ai Laboratori se sprovvisto di abbigliamento previsto dal Regolamento e dalla normativa igienico sanitaria in vigore.
- 12.** - Durante le ore di lezione nessun alunno può abbandonare i Laboratori senza l'autorizzazione del Docente.
- 13.** - Nessun alunno può utilizzare in modo autonomo macchinari pericolosi, nello specifico:
- a. Affettatrice
 - b. Cutter
 - c. Tritacarne
 - d. Bollitori
 - e. Forni
 - f. Particolari coltelli o attrezzature

In ogni caso è previsto per legge la costante e continua assistenza agli alunni da parte del Docente e dell'Assistente Tecnico durante tutte le operazioni che si svolgono all'interno dei Laboratori nelle ore di lezione.

- 14.** - I Laboratori vengono consegnati alla classe e al Docente puliti e sanificati. Al termine della lezione (che deve avvenire nell'assoluto rispetto degli orari previsti per non creare disagio alle classi successive) gli alunni, sotto il controllo del Docente e dell'Assistente Tecnico, si occuperanno di detergere e sanificare tutti i piani di lavoro e i macchinari utilizzati. Inoltre si occuperanno di sistemare negli appositi ripiani e scaffali le stoviglie utilizzate di ritorno dal reparto lavaggio.
- 15.** - Al momento della consegna dei Laboratori e delle attrezzature, nel caso in cui il Docente rilevi che le condizioni degli stessi non sono idonee dal punto di vista igienico sanitario e operativo, dovrà comunicarlo al responsabile /direttore di Laboratorio che provvederà alla compilazione dei modelli per la rilevazione delle difformità.

- 16.** - E' vietato sostare o trattenersi nei reparti lavaggio attrezzature.
- 17.** - Agli allievi è consentito l'accesso agli spogliatoi all'inizio e al termine delle esercitazioni pratiche per dieci minuti, necessari al cambio delle divise. Oltre il termine previsto, è severamente vietato l'accesso agli spogliatoi se non accompagnati dal Docente o dall'Assistente Tecnico di Laboratorio.
- 18.** - Le materie prime da utilizzare per le lezioni sono fornite dal reparto Magazzino al Docente, all'inizio della lezione. Il Docente di Laboratorio, contestualmente alla programmazione, richiederà le attrezzature non in dotazione nei Laboratori custodite in Magazzino. Tali attrezzature, verranno riconsegnate all'Assistente Tecnico alla fine dell'esercitazione.
- 19.** - Al termine della lezione, le eventuali derrate alimentari rimaste inutilizzate devono essere riconsegnate al reparto Magazzino, previa compilazione del buono di reso.
E' possibile conservare la materia prima rimanente dalla lezione se non sussistono:
- a. Problematiche di conservazione;
 - b. Occupazione impropria di spazi riservati per il solo mantenimento temporaneo.
- 20.** - I frigoriferi e gli armadietti per le attrezzature e derrate non deperibili devono essere mantenuti nel rispetto assoluto delle normative igieniche e sanitarie.
- 21.** - È vietato danneggiare in qualunque modo l'attrezzatura utilizzata ed è richiesta particolare attenzione e cura durante l'uso dei macchinari e delle stoviglie.
- 22.** - In caso di comportamento ritenuto inidoneo, con conseguente creazione di danni a cose o attrezzature dell'Istituto, la Scuola addebiterà al singolo studente o all'intera classe il costo della riparazione o sostituzione dell'oggetto danneggiato (stoviglie, attrezzature e macchinari).
- 23.** - E' assolutamente vietato fumare nei Laboratori.

24. - Gli insegnanti hanno obbligo di illustrare agli allievi le principali norme di prevenzione infortuni ed i rischi che essi possono correre non rispettando le stesse. I docenti devono costantemente verificare che gli alunni osservino le norme di sicurezza.
25. - Non è possibile consumare cibi o bevande all'interno del Laboratorio se non quelli preparati durante la lezione a scopo di degustazione per la valutazione critica e comparativa.
26. Ad eccezione del Dirigente Scolastico, dei docenti autorizzati all'uso del Laboratorio e degli alunni impegnati nell'attività Laboratoriale, gli altri componenti della scuola non sono autorizzati alla degustazione e/o alla consumazione delle preparazioni realizzate nei Laboratori.
27. - Possono essere ammessi in sala ristorante ospiti interni all'Istituto e/o esterni soltanto su invito del Dirigente Scolastico.
28. - Ogni trasgressione da parte degli alunni e del personale scolastico al presente Regolamento sarà oggetto di valutazione da parte del Dirigente Scolastico secondo la normativa vigente per gli eventuali provvedimenti disciplinari.
29. - Il presente Regolamento va integrato con tutte le norme antinfortunistiche e sanitarie vigenti.

PARTE SETTIMA

NORME RIGUARDANTI LE USCITE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 76

Le uscite, i viaggi d'istruzione, gli scambi, gli stages si svolgono secondo quanto stabilito dalla vigente normativa. Essi sono proposti e motivati, all'interno della programmazione di inizio anno, dai Consigli di Classe. Su proposta del Collegio dei Docenti, la presidenza nomina una Commissione viaggi, che vaglia le proposte, prima che queste siano sottoposte alla decisione del Consiglio di istituto. La Commissione viaggi può elaborare uno specifico regolamento che, discusso e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'istituto, diventa parte integrante del presente.

PARTE OTTAVA

NORME RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI

Art.77- Disposizioni generali sul funzionamento

La convocazione degli Organi Collegiali dell'Istituto deve essere predisposta con circolare da sottoscrivere individualmente e con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data di riunione. In casi straordinari, a giudizio del presidente, è ammessa convocazione d'urgenza con preavviso non inferiore alle ventiquattro ore.

Il foglio di convocazione deve indicare la data, l'ora d'inizio e di conclusione dei lavori, nonché l'ordine del giorno, che deve essere formulato in modo chiaro. Modifiche e integrazioni all'ordine del giorno sono consentite soltanto su decisione unanime dei presenti.

Di ogni seduta di ciascun organo collegiale viene redatto il relativo processo verbale che, steso su apposito registro a pagine numerate o su modelli rilegati annualmente in successione cronologica, viene firmato dal presidente e dal segretario. Il verbale deve contenere le delibere assunte; gli interventi individuali sono verbalizzati su richiesta degli interessati.

Prima dell'avvio delle lezioni, il Dirigente predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale Docente. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal C.d.D. nel quadro della programmazione dell'azione didattico-educativa, e con la stessa procedura è modificato nel corso dell'anno scolastico per far fronte a nuove esigenze.

TITOLO I

I Consigli di classe

Art. 78- La composizione e le competenze sono quelle fissate dall'Art.5 del D.Lg 16 aprile 1994 n.297.

Il C.d.C. si riunisce nei giorni fissati nella programmazione annuale ed è convocato dal Dirigente o da un suo delegato. È convocato, inoltre, ogniqualvolta il dirigente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti, compresi, per le materie di competenza dal C.d.C. nella sua componente allargata, i genitori e gli alunni.

La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dall'art.77.

Per ciascun C.d.C. viene nominato dal Dirigente un coordinatore con i seguenti compiti: presidenza delle riunioni su delega del Dirigente, coordinamento delle attività programmate dal C.d.C, azione referente nei confronti del Collegio dei Docenti su temi e problemi didattico educativi, azione referente nei confronti della Presidenza e delle famiglie sulla frequenza, il profitto, la disciplina della classe e dei singoli alunni.

TITOLO II

Il Collegio dei Docenti

Art.79- La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento sono quelle fissate dall'Art.7 del D.Lg. 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche.

Si riunisce nei giorni fissati nella programmazione annuale, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Si insedia all'inizio di ogni anno scolastico, si riunisce almeno una volta a quadrimestre ed è convocato dal dirigente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe.

La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dal supra art. 77.

Il collegio dei Docenti, ferme restando le norme di cui al citato art. 7 D.Lg. 16 aprile 1994 n.297, può darsi un autonomo Regolamento che, pubblicato all'Albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente.

TITOLO III

Il Consiglio d'Istituto e la Giunta esecutiva

Art.80- La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento del C.d.I e della G.E. sono quelle fissate dagli Art.8 e 10 del D.Lg 16 aprile 1994 n.297 e successive modifiche.

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal suo presidente o, in caso d' impedimento dal vicepresidente. La prima convocazione, successiva al rinnovo, è effettuata dal dirigente. Il presidente deve convocare il Consiglio su richiesta del presidente della Giunta Esecutiva (eletta in seno al Consiglio stesso) o della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso, con esclusione del presidente.

La convocazione dovrà avvenire con le modalità e nei termini previsti dal precedente art. 77.

Il Consiglio di Istituto può darsi un proprio Regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente.

PARTE NONA

NORME RIGUARDANTI LE ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

Art. 81- (Funzione delle assemblee). Le assemblee degli studenti costituiscono occasione di crescita democratica, approfondimento dei problemi della scuola.

Art.82 - (Diritto di assemblea). Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del decreto legislativo 16.4.1994 n. 297.

Il diritto di riunioni in assemblea è subordinato alla presenza delle condizioni di sicurezza.

Art. 83 - (Regolamenti degli organismi studenteschi). Il regolamento interno per il funzionamento dell'Assemblea d'istituto e del Comitato studentesco, viene inviato al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto, che ne valutano la conformità ai regolamenti di istituto.

Deve altresì essere comunicata al Dirigente Scolastico la composizione del Comitato studentesco.

TITOLO I

Assemblea d'Istituto

Art. 84 - (Partecipazione). La partecipazione all'Assemblea di Istituto è volontaria, pertanto gli studenti che non intendono parteciparvi, in classe svolgono attività di recupero e/o di approfondimento con i propri Docenti in servizio. A tal fine i Docenti registrano le presenze in aula.

Art. 85 - (Convocazione). L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il dieci per cento degli studenti.

La data di convocazione e l'ordine del giorno devono essere comunicati al Dirigente Scolastico, **tramite la Segreteria alunni**, almeno cinque giorni scolastici prima dello svolgimento dell'Assemblea.

Art. 86 - (Svolgimento). "E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in

numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio d'Istituto.

Dello svolgimento dell'Assemblea va redatto specifico verbale a cura del Presidente dell'Assemblea.

Al termine dell'Assemblea il Comitato studentesco provvede alla pulizia dei locali, sotto la guida del Collaboratore Scolastico addetto al settore.

Art. 87 - (Vigilanza). Il Presidente dell'assemblea assicura e controlla, con opportune forme organizzative, che il comportamento dei singoli partecipanti non contravvenga al regolamento di Istituto, e non sia tale da impedire il corretto svolgimento dei lavori.

I Docenti in servizio e non impegnati in classe possono assistere all'Assemblea .

In caso di disordini nei lavori, il Dirigente Scolastico, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

TITOLO II

Assemblea di classe

Art. 88 - (Convocazione e durata). La richiesta di Assemblea di classe è formulata dai Rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe almeno tre giorni scolastici prima dello svolgimento dell'Assemblea. .

Art.89 - (Procedura di convocazione). Ai sensi degli artt. 12-13-14 del Decreto Legislativo 16.1.1994 n. 297 l'Assemblea di classe:

- a. è consentita nel limite di due ore al mese, collocate consecutivamente nella stessa giornata;
- b. non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana;
- c. non può aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta di convocazione dell'Assemblea deve essere vistata per assenso dai Docenti delle ore interessate e dal coordinatore di classe, il quale ne valuta la conformità.

Successivamente gli studenti presentano la richiesta in Presidenza, tramite la Segreteria alunni, almeno tre giorni prima della giornata indicata per l'assemblea.

L'Assemblea può aver luogo solo se autorizzata dal Dirigente che appone il visto sullo stesso modulo della richiesta. La Segreteria alunni provvede a far pervenire il predetto modulo agli studenti e il Docente che in quel momento si trova in classe provvede a registrare gli estremi della richiesta sul giornale di classe elettronico in corrispondenza della giornata di svolgimento dell'Assemblea;

Art.90 - (Verbale). Dell'Assemblea va redatto apposito verbale. La mancata consegna al Dirigente del verbale preclude la possibilità di richiedere altra assemblea.

Art. 91 - (Vigilanza). Il Docente in servizio durante lo svolgimento dell'Assemblea di classe può assistere ai lavori e può inoltre far verbalizzare comportamenti scorretti o non rispettosi.

In caso di disordini nei lavori, il Dirigente Scolastico o il Docente in servizio, sentito il Presidente dell'Assemblea, può sospendere l'Assemblea stessa e far riprendere le lezioni.

PARTE DECIMA DISPOSIZIONI FINALI E NORME RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 92- Il presente Regolamento può essere modificato con la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio di Istituto.

Art. 93-Il presente Regolamento consta di 94 articoli due allegati ed è redatto in tre copie in originale firmate in ogni pagina dal Dirigente scolastico e dal Presidente del Consiglio di Istituto. Delle tre copie in originale, una è depositata agli atti della scuola, una pubblicata sul sito web e la terza è esposta all'albo dell'Istituto

Art. 94- Il presente Regolamento Interno è stato approvato dal Consiglio di Istituto **nella seduta dell'11 settembre 2025** e viene notificato a tutte le componenti della Scuola mediante pubblicazione sul sito internet www.iisferraramazara.it

